UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Scuola di Scienze Sociali
Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di laurea magistrale
a Ciclo Unico in Giurisprudenza

TESI IN DIRITTO PENALE COMPARATO

La disciplina della violenza sessuale in Spagna a confronto con quella italiana

Relatrice:

Chiar.ma Prof.ssa Antonella Madeo

Candidata:

Rachele Bruni

Anno Accademico 2023/2024

Ai miei genitori, a mio fratello
e a mia nonna, tutta la mia vita

INDICE

Introduzione..... 5

CAPITOLO I

LA DISCIPLINA DELLA VIOLENZA SESSUALE IN SPAGNA

1. Il Codice penale del 1822..... 7
    1.1. Contesto storico-politico..... 7
    1.2. Principi generali e disciplina della violenza sessuale..... 8
2. Il Codice penale del 1848..... 12
    2.1. Contesto storico-politico..... 12
    2.2. Principi generali e disciplina della violenza sessuale..... 13
    2.3. La riforma del 1850..... 15
3. Il Codice penale del 1870..... 16
    3.1. Contesto storico-politico..... 16
    3.2. Principi generali e disciplina della violenza sessuale..... 17
4. Il Codice penale del 1928..... 19
    4.1. Contesto storico-politico..... 19
    4.2. Principi generali e disciplina della violenza sessuale..... 20
5. Il Codice penale del 1932..... 23
    5.1. Contesto storico-politico..... 23
    5.2. Principi generali e disciplina della violenza sessuale..... 24
6. Il Codice penale del 1944..... 26
    6.1. Contesto storico-politico..... 26
    6.2. Principi generali e disciplina della violenza sessuale..... 28
    6.3. La riforma del 1989..... 30
7. Il Codice penale del 1995..... 32
    7.1. Contesto storico-politico..... 32
    7.2. Principi generali e disciplina della violenza sessuale..... 34
    7.3. Riforme del codice del 1995..... 37
8. Prima della LO 10/2022..... 39
9. La legge “solo sí es sí”..... 40
    9.1. Il caso “La Manada”..... 40

9.2. Di cosa si tratta. 41

CAPITOLO II

LA DISCIPLINA DELLA VIOLENZA SESSUALE IN ITALIA

1. Violenza sessuale: un reato contro la moralità pubblica e il buon costume. 46
2. La vicenda del “Massacro del Circeo”. 50
2.1. Ricostruzione dei fatti. 50
2.2. Giustizia è stata fatta?..... 54
3. L.66/1996..... 58
4. Violenza sessuale: un reato contro la persona. 62
4.1. Circostanze aggravanti e pene accessorie. 66
4.2. Ipotesi autonome di reato. 69

CAPITOLO III

UNO SGUARDO CRITICO

1. Criticità nell’ordinamento spagnolo in merito al reato di violenza sessuale. 72
1.1. Gli effetti indesiderati della legge “solo sí es sí”. 72
1.2. La controriforma: L.4/2023. 79
2. Criticità nell’ordinamento italiano in merito al reato di violenza sessuale. 80
2.1. Vittimizzazione secondaria: il caso “Fortezza di Basso”. 80
2.2. I reati sono a tempo?. 83
2.3. Ammonimento per il reato di violenza sessuale..... 85
3. Un confronto. 87
3.1. Aspetti procedurali e giuridici 87
3.2. Misure preventive ed educative..... 87
3.3. Definizione giuridica. 89
3.4. Percezione sociale e cultura del consenso. 88
3.5. Prescrizione. 90

Bibliografia..... 93
Ringraziamenti. 96

Introduzione

La scelta di analizzare il reato di violenza sessuale deriva dal desiderio di approfondire le mie conoscenze sul tema e di venire a conoscenza di come tale reato venga trattato nei due ordinamenti.

Il presente lavoro analizzerà la disciplina della violenza sessuale in Spagna e in Italia, con un focus sulle evoluzioni normative e sui casi emblematici che hanno segnato la storia giuridica di entrambi i Paesi.

Il primo capitolo si concentrerà sull'ordinamento giuridico spagnolo, partendo da un'analisi storica della concezione del reato di violenza sessuale nel Codice penale del 1822, passando per le modifiche introdotte fino al Codice penale del 1995 e giungendo alla recente riforma del 2022 con la L.10/2022. La riflessione su questi sviluppi normativi sarà arricchita dall'analisi del caso emblematico de "*La Manada*", il quale ha suscitato un acceso dibattito pubblico e giuridico in Spagna. L'approfondimento di questi aspetti mirerà a mettere in luce le modifiche del diritto penale spagnolo in relazione al reato di violenza sessuale.

Il secondo capitolo si occuperà della disciplina della violenza sessuale in Italia, iniziando dall'inquadramento del reato nel Codice penale del 1930, dove il delitto era inizialmente inserito nel Titolo dedicato ai reati contro la moralità pubblica e il buon costume. Tale orientamento si è evoluto nel tempo, culminando con la riforma introdotta dalla L. 66/1996, la quale ha radicalmente cambiato la concezione di questi delitti e del loro trattamento sanzionatorio inserendo il reato nel Titolo dedicato ai reati contro la persona. Il capitolo analizzerà anche il caso del "Massacro del Circeo", che ha avuto un impatto significativo sull'evoluzione della sensibilità sociale e giuridica riguardo alla violenza sessuale, spingendo verso una revisione delle norme e una maggiore tutela delle vittime.

Nel terzo ed ultimo capitolo la tesi affronterà le critiche mosse ai due ordinamenti giuridici, mettendo in luce le lacune e le problematiche che ancora persistono nel trattamento del reato di violenza sessuale in relazione all'efficacia delle leggi, alla sensibilità della giurisprudenza e all'adeguatezza delle pene

previste. Inoltre, si evidenzieranno somiglianze e differenze dei due ordinamenti giuridici prendendo in considerazione aspetti specifici come la definizione legale del reato, le misure preventive ed educative e la prescrizione.

CAPITOLO I

La disciplina della violenza sessuale in Spagna

Sommario: 1. Il Codice penale del 1822. 1.1. Contesto storico-politico. 1.2 Principi generali e disciplina della violenza sessuale. 2.Il Codice penale del 1848. 2.1 Contesto storico-politico. 2.2 Principi generali e disciplina della violenza sessuale. 2.3 La riforma del 1850. 3. Il Codice penale del 1870. 3.1 Contesto storico-politico. 3.2 Principi generali e disciplina della violenza sessuale. 4. Il Codice penale del 1928. 4.1 Contesto storico-politico. 4.2 Principi generali e disciplina della violenza sessuale. 5. Il Codice penale del 1932. 5.1 Contesto storico-politico. 5.2 Principi generali e disciplina della violenza sessuale. 6. Il Codice penale del 1944. 6.1 Contesto storico-politico. 6.2 Principi generali e disciplina della violenza sessuale. 6.3 La riforma del 1989. 7. Il Codice penale del 1995. 7.1 Contesto storico-politico. 7.2 Principi generali e disciplina della violenza sessuale. 7.3 Riforme del Codice del 1995. 8. Prima della LO 10/2022 9. "La legge "solo sí es sí". 9.1 Il caso "La Manada". 9.2 Di cosa si tratta.

1. Il Codice penale del 1822

1.1 Contesto storico-politico

L'inizio del XIX è caratterizzato da una grande instabilità economica, da fallimenti coloniali e da un forte conflitto tra liberali e assolutisti che influenzerà la vita politica del Paese per tutto il secolo.

Il primo e significativo evento storico del secolo risale al 1808, quando Napoleone Bonaparte invase il Paese, dando il via alla Guerra d'Indipendenza spagnola, conclusa nel 1814 con la sconfitta dei francesi.

Giuseppe Bonaparte, fratello maggiore di Napoleone, prese il potere e nel 1812 emanò la Costituzione di Cadice, detta anche "*La Pepa*"[1]. "La Costituzione come testo politico era un elemento chiave nella teoria liberale"[2] in quanto, ad esempio, prevedeva limiti alla sovranità e diritti ai cittadini. Tra tutte le libertà individuali che ha introdotto, degne di citazione sono quelle di riunione e di stampa. Gli aspetti negativi di tale documento riguardano in primo luogo il breve tempo di applicazione, (in quanto verrà dichiarata nulla il 4 maggio 1814) e in secondo luogo, dal punto di vista moderno, manca completamente qualsiasi

[1] Definita così in quanto venne firmata il giorno di San Josè (Pepe)
[2] J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López. "*Códigos Penales Españoles. Recopilación y concordancias*", vol.I, Madrid, 2022, p.14

riferimento ai diritti delle donne e ribadisce la presenza di un'unica religione di stampo cattolico.

Gli assolutisti, invece, si basavano sulla legge non scritta e quindi sostenevano che ci potessero essere dei limiti al potere reale imposti da norme pubbliche superiori; inoltre, prediligevano le tradizioni.

Con riferimento alla guerra d'indipendenza, è interessante citare Francisco Goya che ha creato, in questi anni, le famose incisioni "*Los desastres de la guerra*" con l'intento di denunciare il conflitto nella sua brutalità.

Nel 1814 sale al trono Ferdinando VII di Borbone, il quale punterà ad un governo assolutista che sarà causa di un grande malcontento nel Paese. Un tragico simbolo della lotta liberale fu il caso del generale Riego che si ricorda per essere stato promotore di una delle sollevazioni più importanti e che, dopo la restaurazione della monarchia, venne impiccato. Nonostante ciò, però, l'eccessiva pressione della corona ha portato allo spodestamento di Ferdinando VII che lo ha costretto a lasciare il paese.

Nel 1820 ha inizio il *trienio liberal* in cui torna in vigore la Costituzione del 1812. Questo periodo di "stabilità" dura poco in quanto nel 1823 Ferdinando VII riesce a riappropriarsi della corona e dal medesimo anno, fino al 1833, anno della morte di Ferdinando VII, ha inizio la *decada ominosa*[3]. Questo periodo è conosciuto anche come "Seconda restaurazione" dell'assolutismo.

Il partito liberale subì una durissima repressione. Moltissimi furono i notabili e intellettuali emigrati, specie a Londra. Altri fuggirono a Malta, Parigi e negli Stati Uniti.

1.2 Principi generali e disciplina della violenza sessuale

Il codice penale spagnolo del 1822, il primo codice penale in assoluto della Spagna, venne promulgato il 1° maggio.

[3] Conosciuto in Italia come "decennio nefasto spagnolo"

Tale codice si suddivideva in: "*Titulo Preliminar"* [4]; "*Parte Primera*"[5] (D*e los delitos contra la sociedad)*; "*Parte Segunda*"[6] (*De los delitos contra los particulares*[7]).

Rappresentava un tentativo di modernizzazione del sistema giuridico spagnolo, riflettendo le idee liberali che si diffusero dopo la Guerra d'Indipendenza. Desiderava unificare le leggi ed abolire le norme feudali, riflettendo l'aspirazione verso un sistema più giusto e razionale. Tuttavia, il codice ebbe vita breve, essendo stato abrogato nel 1823, a causa del ritorno di forze conservatrici e della restaurazione dell'assolutismo. Dopo l'abrogazione venne ripristinato un regime assolutista, e un nuovo codice penale non fu adottato fino al 1848.

Tale codice si fondava su una serie di principi liberali tipici dell'epoca, come la difesa della libertà individuale poiché uno degli obiettivi principali era quello di proteggere la libertà personale, riducendo l'arbitrarietà delle pene e cercando di uniformare l'applicazione delle leggi. Si parlava di "laicità del diritto", in quanto il codice rifletteva una netta separazione tra sfera temporale e sfera spirituale, differenziandosi dalle normative precedenti, profondamente influenzate dal diritto canonico. Principio fondamentale era quello che prevedeva l'uguaglianza di fronte alla legge. Coerente con la filosofia liberale, il codice rifletteva la necessità di un sistema giudiziario indipendente, evitando così l'interferenza politica nei processi giudiziari.

Certamente degna di analisi è la "*Parte Segunda*", suddivisa in 3 titoli: "*de los delitos contra las personas*"; "*de los delitos contra la honra, fama y tranquilidad de las personas*"; "*de los delitos contra la propiedad de los particulares*".

Il titolo primo si suddivide a sua volta in capitoli:

---

[4] Per tutti gli estremi normativi si rinvia a J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López, *ult., op., cit*., pp.19-57

[5] J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López, *ult., op., cit*., pp. 58-139

[6] J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López. *ult., op., cit*., pp.140-182

[7] È un'espressione giuridica spagnola che si riferisce ai reati o crimini commessi contro individui specifici, contro lo Stato o la collettività in generale. Questi delitti colpiscono direttamente i diritti di singole persone. Tra questi: furto; frode; diffamazione; aggressione; truffa

I. "*del homicidio, envenenamiento, castracion y aborto, y de los que incendian para matar*";

II. "*de las heridas, ultrajes y malos tratamientos de obra";*

III. *"de las riñas y peleas, aunque no resulte homicidio ni herida, y de los que provoquen o ausilien para ellas";*

IV. *"de los rapotos y fuerzas y violencias contra las personas, y de las violacion de los enterramientos";*

V. *"de adulterio y de estupro alevoso";*

VI. *"de los que esponen, ocultan o cambian niños, o comprometen de oltro modo su esistencia natural o civil, y de los partos fingidos".*

Da una prima analisi si nota immediatamente la mancanza di una disposizione precisa che tuteli le vittime di violenza sessuale.

Nell'art. 664, ad esempio, in tema di rapina, possiamo trovare una connessione con l'abuso. Tale articolo dichiara che è rapinatore colui che, per abusare di una persona o per farle un danno, lo fa forzandola contro la sua volontà con violenza fisica, minacciandola in una maniera sufficiente per impedirle di opporre resistenza. Tale condotta era sanzionata con pena dei lavori socialmente utili, dai cinque ai nove anni.

Ed ancora, l'art. 666 dichiara che, se il reo abusa della persona derubata, sempre con violenza, minaccia o intimidazione contro la sua volontà, verrà punito con otto anni di lavori socialmente utili e l'esilio dal paese in cui abita la vittima "*y veinte leguas en contorno"* [8].

Sempre connesso al rapinatore troviamo l'art. 668, il quale enuncia che colui il quale, sorprendendo una donna con forza, con violenza o minaccia, sempre in una maniera sufficiente per impedirle di poter opporre resistenza, con l'intenzione di abusarne, verrà punito con la pena del *raptor* e 8 anni di lavori socialmente utili con uguale esilio se consuma l'abuso.

L'art. 669 è molto interessante perché dichiara che, se la donna che subisce la sopracitata violación fosse sposata, il reo verrà punito con due anni di lavori socialmente utili e l'esilio terminerà solamente con la morte del marito.

[8] "Legua" è un'antica unità di misura che si riferisce alla distanza che una persona, a piedi, può percorrere durante un'ora. La parola "legua" copre normalmente distanze che vanno dai 4 ai 7 chilometri

L'art. 673 parla di *"ultraje público"*[9] enuncia che chi commette tale tipo di reato contro il pudore di una persona, sorprendendola o violentandola, verrà punito con una pena di reclusione da quattro mesi a un anno e due anni di esilio dal luogo in cui abita la vittima *"y diez leguas en contorno"*.

Degno di nota è il capitolo successivo, inerente all'adulterio e allo "*estupro alevoso"*[10]. Dopo gli articoli che si occupano del reato di adulterio, all'art. 686 si enuncia che chi abusa di una donna sposata o promessa sposa, facendole credere di essere suo promesso sposo, verrà punito con una pena da quattro anni a otto anni di lavori socialmente utili, con un esilio "*y veinte leguas en contorno"* per tutto il tempo che vive la donna e suo marito o il suo vero legittimo sposo. Si specifica che, qualora si dimostrasse la presenza del consenso da parte della donna, allora si parlerebbe solamente di adulterio.

L'art. 689 punisce colui che, già legato da vincolo matrimoniale, contrae un nuovo matrimonio con lo scopo di abusare della sposa ignara dell'inganno, con la pena per il reato di bigamia[11] in aggiunta al risarcimento dei danni e a due anni di lavori socialmente utili. Questo soggetto verrà giudicato in quanto stupratore fraudolento.

Oggi questo codice sarebbe oggetto di numerose critiche. In primo luogo perché si tratta di un codice con un linguaggio più artistico che giuridico. In secondo luogo, perché si leggono molte e soprattutto dure pene che non si incentrano sulla protezione della persona ma sulla collettività. In particolare, si può notare la grande minuziosità con cui viene regolata la pena di morte che, tra l'altro, è prevista per non pochi reati (artt.31-47). Si dice che "*si fuere el ejecutado reo de traición o parricidio se le dará sepoltura en el campo y en sitio retirado, fuera de los cementerios públicos, sin permitirse poner señal alguno que denote el sitio de su sepultura*"[12].

---

[9] Da intendersi come "aggressione pubblica indecente". Si rinvia a lettura dell'articolo J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López., *ult., op., cit*., p.155

[10] Con questa espressione il legislatore del tempo intendeva "stupro fraudolento". Si veda J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López., *ult., op., cit*., p.157

[11] Per estremo normativo si rinvia a J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López, *ult., op., cit*., p.128

[12] "*Se il giustiziato è colpevole di tradimento o parricidio, gli sarà data sepoltura nel campo e in luogo isolato, fuori dai cimiteri pubblici, senza che sia permesso mettere alcun segno che denoti il luogo della sua sepoltura*".J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López., *ult., op., cit*., p.16

2. Il Codice penale del 1848

2.1 Contesto storico-politico

Prima di arrivare al 1848, è interessante analizzare due delle tre guerre carliste, avvenute tra il periodo dell'abrogazione del codice del 1822 e l'entrata in vigore del codice successivo del 1848. Tutto ebbe inizio nel 1833 con la morte di Ferdinando VII, il quale aveva modificato la legge per permettere a sua figlia Isabella di salire al trono, così superando la tradizionale legge salica. Questo cambiamento portò all'opposizione di Carlos de Borbón, fratello di Ferdinando VII, che rivendicò il trono per sé, sostenendo di esserne il legittimo erede. Da qui nacque il movimento carlista, che si opponeva alla reggenza di Maria Cristina (madre di Isabella) e alla sua eredità liberale.

Il carlismo rappresentava una visione conservatrice e tradizionalista della Spagna, basata sul rispetto dell'autorità monarchica assoluta, della Chiesa cattolica e dei privilegi regionali. Al contrario, i liberali incarnavano valori più moderni e centralizzati, sostenendo riforme come la separazione tra Chiesa e stato, il libero mercato e una monarchia costituzionale.

Il primo conflitto iniziò nel 1833 e terminò nel 1840 con la sconfitta carlista e la fuga di Carlos de Borbón in Francia. Alla fine di questo conflitto, il governo di Maria Cristina aveva previsto l'amnistia politica e il riconoscimento delle autonomie locali. A seguito di questo primo conflitto, nel 1837, venne promulgata una nuova Costituzione, la quale introduce una monarchia costituzionale con un Parlamento bicamerale (Congresso dei Deputati e Senato). Era un compromesso tra moderati e progressisti, concedendo alcuni diritti civili ma preservando il potere della monarchia.

I moderati e i progressisti erano due fazioni del movimento liberale che si contendevano il potere politico e che avevano visioni diverse sul futuro giuridico del paese. I moderati, più conservatori, sostenevano una monarchia forte e centralizzata, un suffragio limitato e una società meno aperta. I progressisti aspiravano ad una maggiore democratizzazione e ad un sistema giuridico più liberale, con maggiore decentralizzazione e diritti individuali. Chiedevano

riforme costituzionali, la riduzione del potere monarchico e il suffragio più ampio.

Con il sostegno dell'esercito, nel 1844, il generale Narváez prese il controllo e inaugurò un periodo di governo conservatore chiamato "decennio moderato" e durante questi anni venne promulgato il *codigo penal* del 1848 e la sua riforma del 1850.

Nel 1844 salirono al potere i liberali moderati che promulgarono la Costituzione del 1845, che sostituisce quella del 1837 e disegna un nuovo modello di Stato. Tale Costituzione ridusse i poteri del Parlamento, ampliò i diritti della corona e limitò la partecipazione politica, restringendo il suffragio e aumentando il controllo centrale dello Stato.

Nel 1854, alla fine di questa *década moderada*, un colpo di stato militare portò al potere il generale Espartero, un liberale progressista e questo periodo è conosciuto come "biennio progressista" che fu un periodo di tentativi di riforma, ma che si concluse con il ritorno al potere dei conservatori. Gli anni successivi furono caratterizzati da frequenti cambi di governo, corruzione e insoddisfazione popolare crescente.

La seconda guerra carlista iniziò nel 1846 e si concluse nel 1849. Questo secondo conflitto fu più breve e meno intenso. Anche questa volta, i carlisti furono sconfitti e il movimento sembrò perdere slancio.

Nonostante la sconfitta militare, il movimento continuò ad esistere come forza politica, specialmente nel nord della Spagna ed il suo impatto fu visibile anche nel XX secolo, influenzando settori conservatori del franchismo.

2.2 Principi generali e disciplina della violenza sessuale

Viene promulgato il 4 giugno del medesimo anno.

Per quanto riguarda le pene, in questo codice, oltre alla consueta pena di morte, compare per la prima volta quella della "*argolla*"[13]. Alcuni giuristi hanno

[13] Si tratta di una pena accessoria ad un'altra pena principale consistente in una pubblica esecuzione della pena, mediante il mantenimento del condannato incatenato a un gancio fissato da un legno per un periodo di tempo in un luogo pubblico oppure preceduto dall'esecuzione pubblica della pena di morte

analizzato questo codice e hanno visionato aspetti moderni e positivi, tra cui la riduzione delle pene dei pentiti e un indennizzo previsto per gli innocenti.

Tale codice si suddivide in: *Libro Primero (Disposiciones generales sobre los delitos y faltas, las personas responsables y las penas)*[14]; *Libro Segundo (Delitos y sus penas)*[15]; *Libero Tercero (De las faltas)*[16].

È interessante notare che, nel titolo IX, dedicato proprio ai delitti contro le persone, non vi sono alcuna disposizione o capitolo dedicato all'abuso, perché tratta esclusivamente dei reati di omicidio, infanticidio, aborto, lesioni. etc..

Le disposizioni sull'abuso, invece, le ritroviamo al Titolo X, che si occupa dei delitti contro l'onestà e precisamente al capitolo II (*Violación*) e al capitolo III (*Del estupro y corrupcion de menores*).

L'art. 354 enuncia che chi commette una *violación* su una donna, usando la forza o intimidendola o se la donna si trovasse priva di razionalità o ancora, se si trattasse di una donna con età inferiore ai dodici anni, verrà punito con la *cadena temporal*[17].

L'articolo successivo prevede che chi commette abuso contro la persona dell'altro sesso, nelle circostanze elencate nell'articolo precedente, verrà punito in base alla gravità di ciò che ha commesso con la pena della correzione[18].

Il capitolo III si occupa di "*estupro*". La differenza tra questo termine e il termine "violación" sta nel fatto che il primo, tradizionalmente, era usato per indicare un atto sessuale forzato, spesso con l'uso della violenza fisica o minaccia, mentre "violación" si riferiva a qualsiasi atto sessuale senza il consenso esplicito della vittima.

---

[14] Per estremi normativi si rinvia a J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López., *ult., op., cit*., pp. 199-234

[15] Per estremi normativi si rinvia a J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López., *ult., op., cit*., pp. 235-304

[16] Con tale locuzione si intende "contravvenzioni" e per gli estremi normativi si rinvia a J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López., *ult., op., cit.,* pp. 305-314

[17] Per i limiti edittali consultare *tabula demonstrativa* in Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López., *ult., op., cit*., p.224

[18] Si riferisce a una forma di punizione che ha come obiettivo principale la rieducazione e la risocializzazione del condannato, piuttosto che la mera retribuzione o deterrenza. Questo concetto si basa sull'idea che la pena debba aiutare il colpevole a reintegrarsi nella società in modo positivo, correggendo comportamenti sbagliati e prevenendo future infrazioni. Per i limiti edittali di tale pena si rinvia a J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López., *ult., op., cit*., p. 224

Il capitolo sopra citato, all'art. 356, stabilisce che lo stupro a danno di una donna con età superiore a dodici anni ma inferiore a ventitré, commesso da autorità pubblica, sacerdoti, maestri etc… verrà punito con la "*prison menor*"[19].

L'articolo continua affermando che si avrà la stessa pena per colui che stupra sua sorella o altro parente avente un'età superiore ai ventitré anni.

La pena varia invece, se si parlasse di stupro avvenuto tramite inganno perché in questo caso si tratterà di pena correzionale.

Il capitolo V tratta delle disposizioni comuni ai tre capitoli precedenti: *Violación, Estupro y correption de menores, Rapto.* All'art. 361 si dichiara che il reo colpevole di violación, stupro e rapina, non può essere punito se non su istanza della parte lesa.

Degna di attenzione è la parte in cui viene stabilito che il reo sarà sollevato dalla pena inflitta, sposando la vittima. E ancora, i condannati di violación, stupro e rapina saranno condannati a risarcire la vittima fornendola di dote se fosse sola o vedova oppure riconoscendo, se possibile, la prole, ma comunque, in entrambi i casi, mantenendo i figli.

All'articolo successivo si enuncia che chi si renderà complice dei tre reati trattati nei capitoli precedenti, sarà considerato come autore.

Tale codice però, fu modificato due anni dopo con la riforma del 1850.

2.3 La riforma del 1850

Si tratta del Real Decreto del 30 giugno del 1850.

Vi è una netta contrapposizione tra il codice precedente e quello scaturito dalla riforma. Il primo è caratterizzato da un certo progressismo rispetto alla sua epoca, mentre il secondo è caratterizzato da una regressione per quello che concerne sviluppo e protezione dei diritti fondamentali della persona. Quest'ultima è dovuta alla forte impronta della concezione di liberale di Narváez, quando venne proclamata la II Repubblica francese in concomitanza alle difficoltà sociali e politiche che vi erano in Spagna.

---

[19] Una specificazione dei limiti edittali della "*prison menor*" risulta dalla "*tabula demonstrativa*" allegata all'art.82 c.p. promulgato nel 1932. Sul punto si veda J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López. "*Códigos Penales Españoles. Recopilación y concordancias*", vol.I, Madrid, 2022, p. 282

In tale riforma si mantiene la stessa struttura del codice penale precedente.

L'art. 371 stabilisce che per procedere nelle cause di *violación* basterà la denuncia della persona interessata, dei suoi genitori, nonni o tutori. In tutti i casi di abuso e *violación* il reo si libera della pena sposandosi con la vittima.

Come novità viene aggiunto, al capitolo II, quello dedicato alla *violación*, un reato di pubblica indecenza che funziona come una figura di raccolta quando i fatti non possono essere compresi espressamente nei casi del Codice.

3. Il Codice penale del 1870

3.1 Contesto storico-politico

Due anni prima dell'entrata in vigore di tale codice, un movimento rivoluzionario, noto come "La Gloriosa", portò alla deposizione di Isabella II. Tale rivoluzione fu guidata da una coalizione di liberali e repubblicani che mal sopportavano l'inefficienza del governo ed il potere eccessivo dell'esercito. Isabella fu costretta all'esilio in Francia e la sua deposizione segnò la fine di un'era.

Dopo la sua caduta, fu istituito un governo provvisorio con l'intento di creare una nuova monarchia costituzionale. Il generale Serrano divenne reggente, in attesa dell'incoronazione di un nuovo re. Nel 1870 Amedeo I fu invitato a salire sul trono di Spagna. Concludendo, il periodo tra il 1848 e il 1870 rappresentò un'epoca di grande instabilità politica per la Spagna, con continui cambi di governo, pressioni per riforme liberali e l'ascesa di movimenti repubblicani e democratici.

In questo periodo avvenne il terzo conflitto carlista, iniziato nel 1872 e terminato nel 1876. Anche se i carlisti riuscirono ad ottenere alcuni successi iniziali, specialmente nelle regioni basche e in Navarra, furono sconfitti nuovamente dalle forze governatrici sotto il re Alfonso XII.

Durante le tre guerre carliste le questioni dinastiche finirono con l'intrecciarsi in maniera complessa con le questioni economiche, relative alla lunghissima transizione spagnola dal feudalesimo al capitalismo.

Alfonso I, all'inizio del 1873, decide di dimettersi. La sua abdicazione e il suo rientro in Italia portarono alla dichiarazione, da parte delle Cortes, della Prima Repubblica spagnola.

Dopo tale proclamazione i federalisti liberali proposero di vietare il lavoro dei fanciulli nella produzione, di destituire i tribunali misti di rappresentanza delle classi imprenditoriali e operaie per le controversie lavorative, di introdurre l'istruzione generale e gratuita e di separare la chiesa dallo stato.

Le forze più estremiste non accettarono la fine della monarchia e decisero di porre fine anche allo Stato, iniziando delle insurrezioni di tipo cantonale, in cui ogni città si dichiarava indipendente dalle altre.

Si rimise in vigore la Costituzione monarchica del 1869 e nel 1874 il generale Martínez proclamò la restaurazione della monarchia nella persona di Alfonso XII, figlio della deposta Isabella II.

Nel 1876 viene redatta una nuova Costituzione che rimasta in vigore fino al 1923. Questa prevedeva il suffragio universale maschile ma fu conservato il sistema di falsificazione delle elezioni.

Nel 1879 fu fondato illegalmente il Partito democratico socialista operaio (divenuto legale nel 1881) che, dopo sette anni, riuscì ad ottenere a Barcellona il suo primo congresso legale.

A partire dal 1890 gli anarchici, sostanzialmente apolitici, decisero di organizzare degli scioperi e di compiere alcuni atti terroristici. Tra questi ultimi, il più grave fu l'assassinio del primo ministro Cánovas nel 1897.

3.2 Principi generali e disciplina della violenza sessuale

Tale codice[20] fu presentato il 30 maggio alle Corti dall'allora Ministro della Grazie e Giustizia, Montero Ríos.

Si tratta di un intento di armonizzare la legge penale con la Costituzione del 1869.

[20] BOE-A-1870-6883 (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale num. 243)

Era diviso in: *Libro Primero* (*Disposiciones generales sobre los delitos y faltas, las personas responsables y las penas)*[21]*; Libro Segundo* (*Delitos y sus penas)*[22]; *Libro Tercero* (*De las faltas y sus penas)*[23].

In totale il codice conta 626 articoli.

In aggiunta ai reati previsti nei codici precedenti, nel codice del 1870 troviamo il reato dello sparo con arma da fuoco e anche i reati contro la Costituzione e contro i diritti individuali.

Per quanto riguarda le pene, vennero eliminate la a*rgolla* e la sorveglianza da parte dell'autorità.

In tale codice, come nel codice analizzato in precedenza (1848), si può notare che le disposizioni sull'abuso mancano nel titolo dedicato ai reati contro le persone ma si ritrovano nel titolo IX dedicato ai reati contro l'onestà.

Tale titolo si suddivide a sua volta in sei capitoli che rispettivamente trattano il tema dell'adulterio; della violazione e abusi disonesti; dei reati di pubblica indecenza; dello stupro e corruzione dei minori; della rapina. E come ultimo capitolo vi è quello dedicato alle disposizioni comuni tra questi reati.

Gli articoli di tale titolo sono identici a quelli che sono stati analizzati nel paragrafo dedicato al codice del 1848. L'unico aspetto che cambia tra questi capitoli è che nel codice precedente, il secondo capitolo era dedicato alla "violación", mentre il secondo capitolo di questo codice è dedicato alla "violación y abusos dishonestos". Vi è una variazione del nome del capitolo, ma non vi è alcuna differenza di articoli.

Tra questi reati contro l'onestà vengono aggiunti i reati di pubblica indecenza. L'art. 455 enuncia che chi si trova in un vincolo matrimoniale con una persona e decide di abbandonare quest'ultima e di contrarre matrimonio con altra persona, verrà punito con la pena della detenzione nel suo grado massimo, con la pena della correzione nel suo grado minimo, e con la repressione pubblica[24].

---

[21] Estremi normativi di riferimento si trovano in J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López*., ult., op., cit*., pp. 501-543

[22] J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López., *ult., op., cit*., pp. 543-645

[23] J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López., *ult., op., cit*., p. 646 s.

[24] La repressione pubblica nel contesto del diritto penale si riferisce a una sanzione che cerca di correggere e scoraggiare comportamenti criminali attraverso un ammonimento pubblico o una

L'articolo successivo dichiara che verrà punito con la repressione pubblica chi offende il pudore con fatti di grande scandalo.

L'art. 457 prevede che, chi, per mezzo della stampa, dichiara pensieri contrari alla morale pubblica, verrà condannato a una pena pecuniaria che può variare dalle 125 alle 1.250 *pesetas*[25].

Nelle disposizioni comuni viene, per la prima volta, trattato il tema del perdono da parte della vittima come causa di estinzione dell'azione penale o della pena già imposta. L'art. 463 enuncia infatti, che il perdono espresso o anche solo presunto della vittima estinguerà l'azione penale o la pena.

4. Il Codice penale del 1928

4.1 Contesto storico-politico

All'inizio del XX secolo, la Spagna ha attraversato un periodo di grandi trasformazioni politiche, economiche e sociali. Tra il 1900 e il 1928, anno in cui entrò in vigore il codice penale, il Paese viveva un contesto segnato da instabilità politica, conflitti interni e tentativi di modernizzazione.

Durante i primi decenni del 1900 vi era una monarchia costituzionale sotto il regno di Alfonso XIII. Questi anni furono segnati da frequenti cambi di governo, corruzione ed un progressivo malcontento della popolazione verso il sistema politico.

Tra il 1900 e il 1913, circa 1,5 milioni di spagnoli emigrarono nelle Americhe.

Importante ricordare la *Semana Trágica d*el 1909 a Barcellona, esempio emblematico di questo periodo di conflitti sociali. Si tratta di anni in cui si verificarono scontri, a Barcellona e in altre parti della Catalogna, tra il 26 luglio e il 2 agosto 1909.

Barcellona era già un centro di conflitti sociali dovuti alle difficili condizioni di lavoro, al basso salario, all'elevata disoccupazione e all'aumento del costo della vita. La città era anche il fulcro del movimento anarchico e sindacale, con

correzione verbale. Questa pena ha lo scopo di provocare una reazione sana nel condannato, facendogli capire la gravità della sua colpa e la disapprovazione sociale verso il delitto

[25] È stata la valuta della Spagna dal 18 ottobre del 1868 al 1° gennaio 1999, quando venne introdotto l'euro. Nonostante ciò, tale valuta è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2001 convivendo allo stesso tempo con l'euro

una forte presenza di lavoratori che si organizzavano per lottare contro lo sfruttamento industriale. Questo contesto di disuguaglianza sociale, insieme alla mobilitazione militare, creò le condizioni per una violenta esplosione di proteste.

Durante la Prima Guerra Mondiale (1914-1918), la Spagna mantenne una posizione di neutralità, il che le consentì di trarre vantaggi economici, soprattutto attraverso l'esportazione di beni nei Paesi coinvolti nel conflitto. Tuttavia, la ricchezza generata non fu distribuita equamente ed il divario tra le classi sociali si ampliò ulteriormente. Questo portò a una radicalizzazione del movimento operario e ad un aumento della conflittualità sociale negli anni successivi alla guerra.

Uno dei momenti più decisivi di questo periodo fu l'instaurazione della dittatura di Miguel Primo de Rivera nel 1923. Quest'ultimo, con il consenso del re Alfonso XIII, prese il potere con un colpo di Stato e instaurò un regime autoritario. La sua dittatura mirava a mettere fine all'instabilità politica e sociale.

Primo de Rivera abolì il sistema parlamentare, sciolse i partiti politici e cercò di controllare le attività sindacali. Il regime fu caratterizzato da una forte censura e dalla repressione di movimenti sociali e politici.

Tuttavia, promosse alcune riforme economiche e infrastrutturali, tra cui la creazione di grandi opere pubbliche e cercò di modernizzare il Paese, sebbene il consenso popolare diminuì gradualmente.

Durante il periodo di dittatura si assistette, tuttavia, ad un momento di massimo splendore che terminò nel 1925.

4.2 Principi generali e disciplina della violenza sessuale

Questo codice[26] venne approvato con il Real Decreto dell'8 settembre ed è entrato in vigore dal 1° gennaio 1929.

Era suddiviso in tre libri preceduti da un Titolo Preliminare, contenenti le disposizioni sull'applicazione della legge penale.

[26] BOE-A-1928-8856 (Pubblicato nella Gazzetta di Madrid num. 257)

Il *Libro Primero* si intitola "*de la infracción criminal y de su represión"*[27]. Il *Libro Segundo* tratta dei "*delitos y sus penas"*[28]. Il *Libro Tercero* è quello "d*e las faltas y sus penas"*[29].

Anche in questo caso non esiste un Titolo le cui disposizioni trattino della *violación sexual*. Il legislatore definisce tale titolo "*delitos contra la vida, la integridad corporal y la salud de las personas",* nel quale ritroviamo i reati di omicidio, parricidio, infanticidio, aborto, lesioni, abbandono di incapaci o indifesi e altri reati che mettono in pericolo la vita e la salute delle persone.

Al Titolo X, nel secondo libro, si trovano i reati contro l'onestà e tra questi quelli utili ai fini della presente tesi sono: il capitolo I verte sulla *violación* e sugli abusi disonesti; il capitolo II sullo stupro.

L'art. 598 prevede che la *violación* su una donna con età superiore ai dodici anni sarà punita con la pena dai tre ai dodici anni di reclusione. Si precisa nel prosieguo che si commette *violación* quando si usa la forza, intimidazione sufficiente per raggiungere lo scopo del reo o quando la donna per qualche motivo si trova priva di razionalità e in qualche modo incapace di opporre resistenza.

All'art. 599 si enuncia che la *violación* del precedente capitolo verrà punita con la pena dagli otto ai vent'anni di reclusione se commessa da due o più persone.

L'aspetto interessante è che, come precisato dall'art. 600, vi è una riduzione della pena nel caso in cui la vittima si dedichi abitualmente alla prostituzione; un concetto che potrebbe essere, senza dubbio, ricompreso nel codice del 1822.

All'art. 601 si può notare come gli abusi omosessuali siano puniti più gravemente rispetto a quelli eterosessuali. Si enuncia infatti che, se l'abuso viene commesso a danno di un soggetto dello stesso sesso, la pena sarà di dodici anni di reclusione e non con la pena dai sei mesi ai tre anni.

---

[27] Per riferimenti normativi si rinvia ad una lettura di J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López. "Códigos Penales Españoles. Recopilación y concordancias", vol.II, Madrid, 2022 p. 782 s.

[28] J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López., *ult., op., cit.,* pp. 853-1020

[29] Si rinvia a J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López., *ult., op., cit*., pp. 1021-1044

L'ultimo articolo di tale capitolo sostiene che, se i fatti spiegati nei capitoli precedenti, fossero commessi da autorità, persone di confidenza e se dovessero provocare un grave danno alla salute della vittima, si parlerà di una pena corrispondente nel suo grado massimo.

Il capitolo seguente, quello intitolato "*incesto y estupro",* tratta, all'art. 604, il caso in cui l'abuso fosse stato commesso da tutori, padri adottivi nei confronti dei propri figli, o da direttori dei centri di istruzione, e si parlerebbe di una pena dai due mesi ai tre anni di reclusione e una multa dalle 1.000 alle 5.000 pesetas.

L'art. 606 enuncia che lo stupro a danno di una donna con età superiore ai diciotto anni ma inferiore ai ventitré, commesso da autorità pubblica, sacerdoti, tutori, maestri e non rientranti nei casi dell'art. 604, sarà punito con la pena dai due ai sei anni di reclusione. Inoltre, viene specificato che gli abusi disonesti nelle stesse circostanze, sarebbero stati puniti con la pena dagli uno ai tre anni di reclusione.

L'ultimo articolo di tale capitolo si occupa del caso in cui l'abuso a danno di una donna con età superiore ai diciotto anni ma inferiore ai ventitré, sia facilitato dal fatto che il reo abbia un'influenza psicologica sulla vittima dovuta alla sua posizione di supremazia nei confronti di quest'ultima.

Aspetto da non dimenticare è che viene aggiunta la parte dedicata alla *violación* a danno di una donna con età inferiore ai diciotto anni e questa viene intitolata "*Delitos contra la honestidad y la moralidad de los menores".*

Specificatamente, all'art. 774, si sostiene che, quando lo stupro, come definito negli articoli precedenti, fosse commesso nei confronti di una donna con età compresa tra i dodici e i diciotto anni, il reo verrà punito con la pena della reclusione dai quattro mesi a un anno.

Altro articolo interessante è il 775 perché dichiara che l'abuso a danno di una donna con età superiore ai dodici anni ma inferiore ai diciotto, se commesso attraverso inganno, verrà punito con una pena dai quattro mesi a un anno di reclusione. Il medesimo articolo enuncia ulteriormente che, quando questo reato viene commesso attraverso intimidazione o forza o quando la vittima si trova in una situazione di incoscienza, la pena aumenta e sale rispetto a prima, perché si tratterà di una pena da uno anno a tre anni di reclusione. Nell'ultima parte

di tale articolo si può notare come viene menzionato anche il caso di abuso omosessuale nei confronti di una donna con meno di dodici anni e qui, la pena sarà dai quattro ai dieci anni di prigione. Viene analizzata, in seguito, anche la situazione in cui la vittima avesse più di dodici anni ma meno di diciotto e si utilizzasse forza o intimidazione; in questo caso si parlerà sempre di una pena dai quattro ai dieci anni di prigione.

5. Il Codice penale del 1932

5.1 Contesto storico-politico

Il periodo compreso tra il 1928 e il 1932 è stato cruciale per la Spagna, segnato da un'intera instabilità politica e sociale. Il Paese ha visto la transizione da una dittatura militare a un regime democratico, con la proclamazione della Seconda Repubblica spagnola del 1931.

Nel gennaio del 1930, a seguito delle crescenti pressioni politiche, sociali ed economiche, Primo de Rivera fu costretto a dimettersi e si trasferì in esilio in Francia, dove morì poco dopo. Dopo la sua caduta, il re Alfonso XIII tentò di mantenere il controllo del Paese nominando un nuovo governo guidato dal generale Dámaso Berengue. Questa manovra non riuscì a risolvere le tensioni politiche.

Nell'aprile del 1931, le elezioni municipali dimostrarono un forte sostegno popolare alle forze repubblicane nelle principali città spagnole. Il 14 aprile 1931 il risultato delle elezioni fu interpretato come un referendum contro la monarchia e Alfonso XIII dovette lasciare la Spagna. Questo evento segnò la proclamazione della Seconda Repubblica Spagnola.

Il nuovo governo, guidato da figure progressiste come Manuel Azaña, si impegnò a riformare profondamente la società spagnola, affrontando questioni cruciali come la separazione tra Stato e Chiesa, l'istruzione pubblica, la riforma agraria e l'autonomia regionale. Furono introdotti cambiamenti volti a modernizzare il Paese, a migliorare i diritti dei lavoratori e delle donne e a democratizzare le istituzioni pubbliche.

Il 9 dicembre 1931 venne adottata una nuova Costituzione che proclamava la Spagna come una repubblica democratica. La Costituzione garantiva la libertà di culto, il suffragio universale e stabiliva l'autonomia delle regioni.

Il governo repubblicano dovette affrontare tuttavia sfide enormi. La Società spagnola era divisa tra forze conservatrici (monarchici, militari, Chiesa cattolica) e progressisti (repubblicani, socialisti, comunisti, anarchici).

Questa polarizzazione si accentuò dopo le elezioni del 1933, vinte dalla Confederazione Spagnola delle Destre Autonoma (CEDA), che rappresentava la parte più conservatrice e clericale dello scenario politico spagnolo.

Sebbene la Seconda Repubblica avesse introdotto importanti riforme democratiche e sociali, il clima rimaneva altamente instabile, preparando il terreno per gli ulteriori conflitti culminanti nella Guerra Civile spagnola del 1936.

Il biennio 1933-1935, noto come il "biennio nero", vide una serie di rivolte operarie e contadine contro le politiche conservatrici del governo. La rivolta più significativa fu quella del 1934 nelle Asturie, dove una coalizione di minatori socialisti e anarchici insorse contro il governo. La rivolta fu repressa duramente dall'esercito, guidato dal generale Francisco Franco.

5.2 Principi generali e disciplina della violenza sessuale

Il 5 novembre 1932 venne promulgato il nuovo codice penale[30], entrato in vigore il 1° dicembre 1932.

Con la proclamazione della Seconda Repubblica emerse la necessità di regolare la materia penale e nella Commissione dei codici penali si manifestarono due tendenze: la prima desiderava realizzare un codice nuovo, la seconda preferiva dare rapidamente una risposta alla realtà sociale del paese. Quest'ultima tendenza prevalse[31]. In tal modo, si decise di riformare il codice del 1870, posticipandone l'elaborazione.

La struttura, lo spirito e contenuto di questo codice sono analoghi a quelli del codice del 1870.

---

[30] BOE-A-1932-8533 (Pubblicato nella Gazzetta di Madrid num. 310)
[31] J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López, *ult., op., cit.*, p.1059

All'inizio del codice troviamo esposti i motivi e le ragioni che hanno portato alla scelta della riforma del codice penale del 1870.

Dopodichè il codice si divide in: *Libro Primero* (*Disposiciones generales sobre los delitos y faltas, las personas responsables y las penas*)[32]; *Libro Segundo (Delitos y sus penas)*[33]*; Libro Tercero (Faltas y sus penas)*[34].

Tra il primo e il secondo libro si riscontra una parte dedicata alla scala delle pene. Un primo gruppo viene nominato "e*scala general" d*ove si possono incontrare le pene gravi, le pene lievi, le pene comuni alle due classi precedenti e le pene accessorie.

Il secondo gruppo, invece, si occupa delle "*escales graduales"*. Infatti, al n. 1 vengono inserite: "*reclusión mayor; reclusión menor; presidio mayor; presidio menor; arresto.* Sono poi inserite scale graduali fino al numero 4.

Terminati gli elenchi di queste scale di pena è interessante notare la tabella che spiega tutte le pene elencate in precedenza. Ad esempio, per "*reclusión mayor"* si intendono tutte le pene della reclusione dai vent'anni e un giorno ai trent'anni.

Una novità apportata rispetto al codice penale del 1928 è l'introduzione della liberazione condizionale.

Il Titolo X del Libro II è dedicato ai reati contro l'onestà e tra questi si trovano: "violación y abusos deshonestos"; *"estupro y corrupción de menores"*. Rispettivamente, si riferiscono ai capitoli I e III. Il primo non cambia con gli articoli che trattano dello stesso tema nei codici precedentemente analizzati.

Il terzo capitolo invece, così nominato non lo si ritrova dal codice penale del 1848[35].

All'art. 437 si stabilisce che "lo stupro a danno di una donna con età superiore a dodici anni ma inferiore a ventitré, se commesso da autorità pubblica,

[32] Per estremi normativi si rinvia a J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López, *ult., op., cit*., pp. 1095-1129
[33] J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López, *ult., op., cit*., p. 1131 s.
[34] J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López, *ult., op., cit*., pp. 1233-1246
[35] J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López, "Códigos Penales Españoles. Recopilación y concordancias", vol. I, Madrid, 2022, p.282

sacerdote, domestico, maestro, tutore o incaricato di qualche titolo sull'educazione, verrà punito con la pena della reclusione nel suo grado minimo".

Ai sensi dell'art. 438 la stessa pena dell'articolo precedente viene comminata nei confronti di chi commette lo stupro a danno di sua sorella o discendente, anche se dovesse avere più di ventitré anni.

Il codice precedente del 1928, per la prima volta, prevedeva per il reato di stupro una multa in pesetas.

Anche nel caso del codice del 1932, all'art. 440, si stabilisce che lo stupro commesso a danno di una donna con età superiore ai dodici anni ma inferiore ai ventitré, per mezzo di inganno, sarà punito con una pena pecuniaria dalle 500 alle 5.000 pesetas.

"Un aspetto che si mantiene costante è la elevata pena, equiparabile o molto vicina a quella dell'omicidio (nel codice penale del 1848 divenne anche più grave), sulla base del danno, quasi, irreparabile che produce alla vittima la perdita di virtù, in più involontariamente"[36].

6. Il Codice penale del 1944

6.1 Contesto storico-politico

Il biennio 1933-1935, noto come il "biennio nero", vide una serie di rivolte operarie e contadine contro le politiche conservatrici del governo.

La tensione culminò con la Guerra Civile, iniziata il 17 luglio del 1936, quando un gruppo di generali, tra cui Francisco Franco, cercò di rovesciare il governo repubblicano. Il colpo di Stato fallì nel conquistare il Paese intero, e la Spagna si trovò divisa in due fazioni: i nazionalisti, guidati da Franco, e i repubblicani, fedeli al governo democratico.

Dopo tre anni di sanguinosi combattimenti, la Guerra Civile terminò con la vittoria dei nazionalisti. Il regime di Franco si impose con una dittatura militare

[36] Faraldo Cobana, P: "*Evolución del delito de violación en los códigos españoles. Valoraciones doctrinales*", en AA.VV., La Manada. Un antes y un después en la regulación de los delitos sexuales en España, (Alcale, Sánchez, M. Farlaldo Cabana, P., Dirs.), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, p.40

fortemente repressiva, che avrebbe dominato la Spagna fino alla sua morte, nel 1975.

Si tratta di un regime autoritario caratterizzato dalla brutalità sistematica contro gli oppositori politici, i repubblicani e le minoranze: come evidenziato da attenta dottrina, "aveva instaurato il proprio governo imponendo numerose restrizioni alle libertà dei cittadini"[37].

Nel luglio 1936 si autoproclamò "Capo di Stato".

Nel 1937 viene nominato Capo Nazionale del FET (Falange Española tradizionalista) e delle JONS (Giunta delle Offensive Nazionali socialiste).

Successivamente, venne nominato "Caudillo", titolo che si riferisce al leader politico-militare a capo di un regime autoritario.

Nel luglio 1936 muore, a causa di un incidente aereo, il generale Sanjurjo e nel giugno19 37 muore, sempre a causa di un incidente aereo, il generale Mola, colui che aveva sostituito il generale deceduto nel 1936. Le morti improvvise dei due generali lasciarono Franco come unico esponente della causa nazionalista e su di lui ricadono i sospetti di tali eventi.

Nel 1938, per l'appunto, venne nominato Capitano Generale.

Negli anni '40 la Spagna era isolata, specialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1946 la Spagna fu esclusa dalle Nazioni Unite e condannata dalla comunità internazionale per la sua violazione dei diritti umani.

L'inclusione della Spagna nella NATO incontrò opposizione anche da parte dei Paesi aderenti. Così, il governo firmò con gli USA un accordo militare e commerciale di durata decennale, cd. "Patti di Madrid", con cui, in cambio delle basi militari da costruire per poter di fatto controllare il Medio Oriente, gli USA si impegnavano a versare 226 milioni di dollari. Tale accordo non venne considerato in modo positivo né dall'opposizione al franchismo né da alcuni elementi governativi perché lo ritenevano una minaccia alla sovranità e alla sicurezza nazionale. Ma, in realtà, l'adesione alla NATO servì a Franco per far entrare la Spagna nell'ONU nel dicembre 1955.

[37] A. Madeo, "*Lezioni di diritto penale comparato",* Napoli, 2022, p.99

Nonostante la dura repressione, emersero movimenti di opposizione, sia politici che culturali. Gruppi di resistenza, come i comunisti e i socialisti, iniziarono a organizzarsi cercando supporto internazionale.

Nel 1973 nasce il FRAP (Fronte rivoluzionario antifascista patriottico) che chiese i diritti per le minoranze nazionali, la fine del colonialismo spagnolo e la formazione di un esercito popolare.

Il 20 novembre 1975 muore Francisco Franco e gli succede il principe Juan Carlos.

6.2 Principi generali e disciplina della violenza sessuale

Fino alla promulgazione del nuovo codice penale rimase in vigore il codice del 1932; tuttavia, il governo di Francisco Franco iniziò ad introdurre una serie di leggi speciali per poter trasmettere la sua concezione nell'ordinamento giudiziario.

Già autorevole dottrina[38] del tempo suddivise tali leggi nel seguente schema[39]:

- Leyes que intensifican o aseguran las represión
- Leyes relativas a la vida economica
- Leyes relativas a la protección de la moral y de la familia
- Disposiciones que continúan la dirección preventiva especial o individualizadora

Tale codice[40] è stato approvato con Real Decreto del 23 dicembre 1944 ed è entrato in vigore il 13 gennaio 1945.

Come sostenuto dalla dottrina, "Franco sostituì il codice penale liberale del 1932 con un codice autoritario" con il quale "ripristinò la pena di morte, estese la responsabilità oggettiva e inasprì le pene"[41]. Il codice enfatizzava la repressione politica, la sicurezza dello Stato sopra i diritti individuali.

---

[38] In particolare, Antón Oneca, giurista esperto in diritto penale. Noto magistrato del Tribunale Supremo e membro del Consiglio Scientifico Criminologico del Consiglio d'Europa e Presidente della Commissione che elaborò il codice penale spagnolo del 1932

[39] J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López, *ult., op., cit.*, p.1261

[40] BOE-A-1945-562 (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale dello Stato num. 13)

[41] A.Madeo, ult., op., cit., p. 99

Il nuovo codice criminalizza severamente qualsiasi forma di dissenso politico o critiche al regime. Era strumentale al mantenimento dell'ordine pubblico e della stabilità del regime. Vennero introdotte pene dure per reati contro lo Stato e per ogni attività considerata sovversiva, come l'organizzazione di scioperi o la partecipazione a gruppi politici clandestini.

È interessante citare ad esempio, l'art. 242, il quale enuncia che "*Las penas señaladas en el articulo 240 son aplicables a las calumnias proferidas contro el Movimiento Nacional encarnado en Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. y a los insultos o especies lanzados contra sus héroes, sús caídos, sus banderas y emblemas"* [42]. Le pene a cui l'articolo si riferisce sono la prison menor e le multe che possono aggirarsi intorno alle 5.000 pesetas.

Dal punto di vista religioso viene difesa categoricamente la religione cattolica e gli artt. 205-212 compongono la sezione terza, dedicata ai "delitti contro la religione cattolica"[43].

Nell'insieme il Codice si suddivide in 604 articoli distribuiti in 3 libri: *Libro Primero (Disposiciones generales sobre los delitos y faltas, las personas responsables y las penas)*[44]*; Libro Segundo (Delitos y sus penas)*[45]*; Libro Tercero (De las faltas y sus penas)*[46].

Come visto finora, i reati da analizzare ai fini della tesi sono inseriti nel Titolo dedicato ai delitti contro l'onestà, precisamente ci si riferisce al Titolo IX del *Libro Segundo*.

All'interno del primo capitolo, l'art. 429 è il medesimo analizzato fino ad ora sulla *violación*.

L'art. 430 stabilisce che "chi abusa in modo disonesto di una persona dell'uno o dell'altro sesso, nelle circostanze elencate nell'articolo precedente, verrà punito con la pena della *prison menor"*.

---

[42] "*Le pene segnalate nell'articolo 240 sono applicabili alle calunnie proferite contro il Movimento Nazionale incarnato in Falange Spagnola Tradizionalista e alle JONS e agli insulti rivolti contro i suoi eroi, i suoi caduti, le sue bandiere e simboli*". J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López*, ult., op., cit.,* p.1341

[43] J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López, *ult., op., cit.*, p.1332

[44] J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López, *ult., op., cit.*, pp.275-1310

[45] Per gli estremi normativi si rinvia a J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López, *ult., op., cit.*, p. 1311 s.

[46] Si rinvia a J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López, *ult., op., cit.*, p. 1419-1434

Il capitolo che ha subito maggiori cambiamenti sul tema è quello dedicato al "*el estupro y la corrupción de menores"*.

Si può notare che, nei codici precedenti, il range dell'età della vittima era compreso tra i dodici e i ventritré anni o tra i diciotto e i ventritré; ora, all'art. 436 viene detto che lo stupro commesso a danno di una donna che ha compiuto sedici anni ma non ancora ventitré, sarà punito con l'*arresto mayor*[47].

Per la prima volta, rispetto ai codici analizzati fino ad ora, si utilizzano i termini "*aceso carnal",* sempre all'art. 456; sarà punito con la stessa pena chi commette aggressione carnale nei confronti di una donna di dodici o più anni ma minore di sedici. Se utilizzerà inganno la pena sarà nel suo grado massimo.

L'art. 437 statuisce che "il datore di lavoro o il capo che, approfittando della sua posizione, commette rapporto carnale a danno di una donna con età inferiore ai ventitré anni, verrà punito con l'arresto maggiore".

6.3 La riforma del 1989

Si tratta della Ley Orgánica[48] 3/1989[49] del 21 giugno di riforma del codice penale del 1944.

Con l'entrata in vigore della Costituzione, il 29 dicembre del 1978[50], tale riforma compie un cambiamento importante rispetto a quanto analizzato nei codici precedenti. Si assiste alla sostituzione del termine "onestà" con il termine "libertà sessuale". Quindi, il titolo, in precedenza, nominato "*Delitos contra la honestidad"* è diventato "*Delitos contra la libertad sexual*".

Interessante sottolineare che, fino a questa riforma, il soggetto passivo dei delitti sessuali poteva essere soltanto la donna. Dopodiché viene riconosciuto il

---

[47] Una specificazione dei limiti edittali del "*arresto mayor*" risulta dalla "tabula demonstrativa" allegata all'art.78 del c.p. del 1944. Sul punto si veda J.Barja de Quiroga-L.Rodríguez Ramos-L.Ruiz de Gordejuela López, *ult., op., cit*., p. 1300

[48] L'art 81 della Costituzione spagnola prevede "*sono leggi organiche quelle relative all'attuazione dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche*". "*L'approvazione, modifica o deroga delle leggi organiche comporterà la maggioranza assoluta del Congresso con una votazione finale del progetto nel suo complesso*".

[49] BOE-A-1989-14247 (Pubblicato nel Bollettino ufficiale dello Stato num. 148)

[50] BOE-A-1978-31229 (Pubblicato nel Bollettino ufficiale dello Stato num. 311)

diritto fondamentale della libertà sessuale a tutte le persone, indipendentemente dal sesso[51].

Viene riconosciuto tale diritto in un duplice fine: in primo luogo, non far partecipare o assistere a situazioni di natura sessuale indesiderate; in secondo luogo, sanzionare il coinvolgimento in una relazione sessuale non voluta.

La ratio legislativa così chiamata può ben essere sintetizzata citando autorevole dottrina spagnola, secondo cui "*Libertad y sexualidad son términos que siempre deben econtrarse unidos"*[52].

Per comprendere al meglio altri cambiamenti introdotti dalla riforma bisogna avere a mente l'art. 429 del codice del 1944[53], modificato dalla riforma[54]. Nell'articolo non si fa più riferimento solamente alla donna, ma alla persona in generale e questo indica come l'uomo possa essere vittima di tali reati.

Inoltre, viene introdotta anche la penetrazione anale e orale.

Ed ancora, viene sostituita l'espressione "privata di ragione" con "se abusata della sua alienazione" per poter permettere a queste persone di esercitare la loro libertà sessuale quando non vengono abusate della loro condizione e sono in grado anche di comprendere la portata del loro comportamento.

---

[51] S. Brions, G. Fernández "*Cuestiones legales de los delitos contra la libertad sexual*", Barcellona, 2019, p. 92

[52] Frase che in italiano significa "libertà e sessualità sono termini che sempre devono essere ritrovati insieme". Per tale citazione si rinvia a S. Brions, G. Fernández, *ult., op., cit*., p. 92

[53] Art.429 c.p. 1944 "*La violación de una mujer será castigada con la pena de reclusión menor.*
Se comete violación yaciendo con una mujer en cualquiera de los casos siguientes:
1°. Cuando se usare de fuerza o indimidación
2°. Cuando la mujer se hallare privada de razón o de senso por cualquiera causa
3°. Cuando fuere menor de doce años cumplidos, aunque no concurriere ninguna de las circuntancias expresadas en los dos número anteriores".

[54] Art.429 c.p. 1944, nella redazione della LO 3/1989: "*La violación será castigada con la pena de reclusión menor.*
Comete violación el que tuviere acceso carnal con otra persona, sea por vía vaginal, anal o bucal, en cualquiera de los casos singuientes:
1°. Cuando se usare fuerza o intimidación
2°. Cuando la persona se hallare privada de sentido o cuando se abusare de su enajenación.
3°. Cuando fuere menor de doce años cumplidos, aunque no concurriere ninguna de las circuntancias expresadas en los dos número anteriores".

L'art. 430 originario del codice del 1944[55] non ha nulla a che vedere con l'articolo modificato dalla riforma del 1989[56], sia per l'aggiunta della pena della "prison mayor" sia per l'impostazione vera e propria dell'articolo stesso.

Dell'art. 436 viene modificata solo l'ultima parte in riferimento all'ammontare della pena pecuniaria. Precedentemente[57], si parlava sempre di abuso e non di aggressione e poi l'ammontare di tale pena era decisamente meno elevato rispetto all'art. 436 dopo la riforma[58].

7. Il Codice penale del 1995

7.1 Contesto storico-politico

Dopo la morte di Francisco Franco nel 1975, il principe Juan Carlos salì al trono segnando l'inizio di una nuova era in Spagna; "ebbe così inizio il c.d. periodo di transizione democratica"[59]. Nel 1977 Santiago Carillo contribuì a restituire legittimità al Partito Comunista. Carillo aspirava a creare un partito democratico di massa, ma i risultati delle elezioni del 1977 e del 1979 furono deludenti, con il partito che non superò l'11% dei voti, portando infine alle dimissioni di Carillo.

Un elemento fondamentale di questo periodo fu l'approvazione della Costituzione del 1978. È la fonte suprema del diritto nell'ordinamento giuridico spagnolo. È stata la prima Costituzione democratica della Spagna ed è stata caratterizzata dall'istituzione di una monarchia parlamentare, dalla separazione dei poteri, dalla sovranità nazionale, dall'unità della Nazione

---

[55] Art.430 c.p.1944: "*El que abusare deshonestamente de persona de uno u otro sexo, concurriendo cualquiera de las circunstancias expresadas en el artículo anterior, será castigado con la pena de la prisión menor".*

[56] Art.430 c.p. 1944 nella redazione della LO 3/1989: "*Cualquier otra agresión sexual no contemplada en el articulo anterior, realizada con la concurrencia de alguna de las circunstancias en el mismo expresadas, será castigada con la pena de prisión menor. La pena será la de prisión mayor si la agresión consistiere en introducción de objetos e cuando se hiciere uso de medios, modos o instrumentos brutales, degradantes o vejatorios".*

[57] Art 436 c.p.1944: "*…Se impondrá la pena de multa de 1.000 a 5.000 pesetas a cualquier abuso deshonesto cometido por las mismas personas y en iguales circunstancias que las estableddas en este artículo y en los dos precedentes".*

[58] Art.436 c.p.1944 nella redazione della LO 3/1989: "*…Se impondrá la pena de multa de 30.000 a 300.000 pesetas el que cometiere agresión sexual, concurriendo iguales circunstancias que las establecidas en los dos últimos precedentes".*

[59] A. Madeo, *ult., op., cit.*, p.100

spagnola e dal riconoscimento dei diritti fondamentali dei cittadini. All'art. 25 Cost.[60] viene sancito il principio di legalità formale "nei corollari della riserva di legge e dell'irretroattività, sia per i reati sia per le violazioni amministrative"[61].

L'incarico di formare il nuovo governo fu affidato a Leopoldo Calvo Sotelo in un momento critico per la fragile democrazia spagnola. Nel 1981 si verificò un tentativo di colpo di Stato ad opera del tenente colonnello della Guardia Civile, Antonio Tejero, che fece irruzione nel Parlamento durante la sessione in cui si votava la nomina di Calvo Sotelo come nuovo Primo Ministro. Il tempestivo intervento del re Juan Carlos, sostenuto dalle forze armate e dalle principali forze politiche, portò all'arresto di Tejero, consentendo a Calvo Sotelo di assumere ufficialmente l'incarico.

Tuttavia, la democrazia spagnola si rivelò vulnerabile sia all'ingerenza delle forze armate sia all'intensificazione, in particolare dei Paesi Baschi.

I primi anni furono segnati da attacchi dell'ETA[62], che causò la morte di 829 persone, con eventi più sanguinosi registrati nel 1978 e nel 1980. Le vittime includevano politici, militari, ma anche le loro famiglie. L'ETA colpì anche con attacchi indiscriminati, come l'autobomba esplosa nel parcheggio di un ipermercato di Barcellona nel 1987. Ciò ha alimentato i sospetti riguardo a un possibile coinvolgimento della destra, che avrebbe potuto attribuire la responsabilità all' ETA e all'incapacità della sinistra di fronteggiare il terrorismo.

Alle elezioni del 1982, l'Unione del Centro Democratico (UCD) subì una netta sconfitta contro il Partito Socialista di Felipe González, che ottenne la maggioranza assoluta. In cinque anni, l'UCD passò dal 35% dei voti al 6,2%, fino a scomparire l'anno successivo.

---

[60] Art.25 della Costituzione del 1978 afferma "*nessuno può essere condannato o punito per fatti od omissioni che al momento in cui si verificano non costituiscano delitto, contravvenzione o infrazione amministrativa, secondo la legislazione vigente in quel momento*"

[61] A. Madeo, *ult., op., cit.*, p.100

[62] Acronimo di Euskadi ta Askatasuna, è l'organizzazione dei combattimenti per la libertà delle Province Basche. Si forma nel 1959, il 3 maggio 2018 ha annunciato il suo scioglimento dopo sessant'anni di lotte.

Nello stesso anno, la Spagna entrò ufficialmente nella NATO e avviò un processo di modernizzazione sotto il governo di González, che mirava ad allineare il Paese agli standard europei del capitalismo avanzato.

González prometteva, confidando nel proprio carisma, tutto quanto la sinistra voleva ascoltare e tutto quanto la destra moderata pretendeva.

La Spagna aderì all'Unione Europea nel 1986, ma per anni fu considerata un Paese relativamente povero. Durante il primo governo di González furono introdotte importanti riforme, tra cui quella sanitaria e quella scolastica, e fu legalizzato l'aborto. González rimase in carica per 14 anni.

Intorno agli anni '90 iniziarono ad emergere alcune problematiche economiche, ma nel 1992 si registrò una ripresa grazie ad eventi significativi, come l'Expo Universale di Siviglia, il 500° anniversario della scoperta dell'America, le Olimpiadi a Barcellona e la nomina di Madrid a Capitale Europea della Cultura.

Tuttavia, nel 1993 molte delle più grandi acciaierie del paese furono costrette a chiudere e si evidenziarono problemi come il lavoro nero, il precariato e lo sfruttamento dei braccianti e delle donne.

Alle elezioni del 1996 il Partito Popolare di José María Aznar prevalse, puntando a mantenere i privilegi acquisiti sotto i socialisti. Aznar ottenne la maggioranza relativa e formò un governo di coalizione con i partiti autonomisti della Catalogna e dei Paesi Baschi. Durante il suo primo governo, la Spagna aderì all'euro e si svilupparono i settori del turismo e dell'edilizia.

Alle elezioni generali del 2000, il partito di Aznar ottenne la maggioranza assoluta dei voti.

7.2 Principi generali e disciplina della violenza sessuale

Si tratta del codice penale[63] ancora vigente in Spagna, nonostante alcune successive riforme, entrato in vigore il 24 novembre 1995.

[63] BOE-A-1995-25444 (Pubblicato del Bollettino ufficiale num.281)

I principi generali di tale codice hanno rappresentato un passo avanti significativo nella protezione dei diritti dei cittadini e nell'affermazione di un sistema giuridico più giusto e trasparente.

Uno dei principi cardini è il principio di legalità, espresso nel principio del *nulum crimen, nulla poena sine lege.* Questo significa che non esiste reato né pena senza una legge che li definisca. Tale principio garantisce la certezza del diritto, impedendo l'arbitrarietà da parte delle autorità e proteggendo i cittadini da punizioni per atti non previsti dalla legge al momento della loro commissione.

Altro principio fondamentale è quello di non retroattività, secondo cui le norme incriminatrici sopravvenute non possono essere applicate retroattivamente, a meno che non siano più favorevoli all'imputato. Questo principio è fondamentale per garantire la protezione dei diritti e per evitare che un soggetto venga punito per comportamenti che, al momento della loro realizzazione, non erano considerati come tali.

Tale codice si suddivide in: *Título Preliminar (De las garantías penales y de la applicación de la ley penal); Libro Primero (Disposiciones generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal); Libro Segundo (Delitos y sus penas); Libro Tercero (Faltas y sus penas).*

La parte utile ai fini della tesi viene riscontrata nel secondo libro e precisamente nel titolo VIII dedicato proprio ai "*Delitos contra la libertad sexual", c*omprendendo gli artt. 178-194.

L'art. 178 stabilisce che "se viene limitata la libertà sessuale di un'altra persona con violenza o intimidazione, il reo verrà punito come colpevole di aggressione sessuale con la pena da uno a quattro anni di reclusione". Si può notare come, per la prima volta, viene eliminato il termine "forza" che viene sostituito da "violenza".

L'art. 179 enuncia che "quando l'aggressione sessuale consiste in un'aggressione carnale, introduzione di oggetti o penetrazione anale o orale, la pena prevista va dai sei ai dodici anni di reclusione".

All'art. 180 vengono inserite le circostanze aggravanti rispetto ai due articoli precedenti. Si fa riferimento ai casi in cui la violenza o l'intimidazione esercitate

abbiano un carattere particolarmente degradante e vessatorio; quando i fatti vengano commessi da tre o più persone; quando la vittima sia una persona particolarmente vulnerabile, per ragioni di età, infermità o situazione; quando il reato venga commesso da una persona di famiglia, che possa essere fratello di sangue o meno etc..; quando il reo faccia uso di mezzi pericolosi che possono causare la morte o qualsiasi altra lesione previste negli artt. 149 e 150.

Se queste situazioni vengono connesse all' art.178, il responsabile verrà punito con una pena dai quattro ai dieci anni di prigione; se invece, vengono connesse all'art. 179, si fa riferimento a una pena dai dodici ai quindici anni di reclusione.

Il capitolo II, che comprende gli artt. 181-183, è intitolato "*De los abusos sexuales"*.

Il primo articolo sostiene che "se fossero stati realizzati atti contro la libertà sessuale di un'altra persona, senza l'uso della violenza o intimidazione e senza nemmeno il consenso, sarebbe stato riconosciuto come colpevole di abuso sessuale e punito con la multa dai dodici ai ventiquattro mesi".

L'art. 182 enuncia che "quando l'abuso consiste in rapporto carnale con introduzione di oggetti o penetrazione anale o orale, verrà inflitta la pena dai quattro ai dieci anni di reclusione nei casi in cui manchi il consenso, e si parlerà di pena dagli uno ai sei anni di reclusione nei casi di abuso di superiorità". Poi ancora viene specificato che "le pene suddette si imporranno nella sua metà superiore nei casi in cui il reato si commetta facendo prevalere la relazione di parentela con la vittima; oppure quando la vittima si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità per ragione di età, infermità o situazione".

L'ultimo articolo di tale capitolo statuisce che "chi commette abuso sessuale a danno di una persona con età superiore ai dodici anni ma inferiore ai sedici, per mezzo dell'inganno, sarà punito con la pena detentiva dai dodici ai ventiquattro mesi". Successivamente, nel medesimo articolo, si vuole sottolineare che, "quando l'abuso consiste in rapporto carnale, o introduzione di oggetti o penetrazione anale o orale, il reo sarà punito con la pena dai sei mesi ai tre anni di reclusione".

Il capitolo successivo del Titolo III si occupa di *"Del acoso sexual"*[64]. È la prima volta che si riscontra l'utilizzo di tale terminologia in un codice. In questo capitolo troviamo solo l'art. 184, nel quale viene precisato che "per molestatore sessuale si intende colui che richiede favori sessuali sia per sé che per altri facendo prevalere una posizione di potere o autorità sulla vittima (come un datore di lavoro o un insegnate). La pena che viene prevista per questo tipo di reato è la pena dai dodici ai ventiquattro fine settimana o la multa dai sei ai dodici mesi".

7.3 Riforme del Codice del 1995

Il codice originario del 1995 si mantenne fino all'entrata in vigore della LO 11/1999[65] del 30 aprile.

La prima modifica che viene apportata è la sostituzione del titolo VIII "*Delitos contra la libertad sexual"* con "*Delitos contra la libertad y indemnidad sexuales*[66]*"*.

Secondo parte della dottrina il leiv motiv di questa riforma è da ricondurre alla volontà di "migliorare la protezione dei minori in questo ambito della delinquenza"[67].

All'art. 178 viene sostituito il termine "colpevole" con "responsabile". Viene introdotto all'art. 179 il termine *violación*[68].

Un'altra riforma importante del codice del 1995 fu la LO 15/2003[69] del 23 novembre. Tale riforma va a modificare nuovamente l'art. 179 per distinguere tra *"miembros corporales"* e oggetti e considerare aggressione sessuale

---

[64] In italiano possiamo tradurre tale locuzione con "molestie sessuali"
[65] BOE-A-1999-9744 (Pubblicata nel Bollettino ufficiale num. 104)
[66] Si intende la protezione del normale sviluppo dei minori, che non hanno ancora raggiunto il grado di maturità sufficiente per essere sessualmente determinati in forma libera e spontanea
[67] Faraldo Cobana, P: "*Evolución del delito de violación en los códigos españoles. Valoraciones doctrinales*", en AA.VV., La Manada. Un antes y un después en la regulación de los delitos sexuales en España, (Alcale, Sánchez, M. Farlaldo Cabana, P., Dirs.), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, p.57
[68] Art.179 c.p. 1999 nella redazione della LO 11/1999: "*Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de objetos por alguna de las dos primera vías, el responsable será castigado, como reo de violación, con la pena de prisón de seis a doce años*".
[69] BOE-A-2003-21538 (Pubblicato nel Bollettino ufficiale num. 283)

equiparata al rapporto carnale con l'introduzione di *miembros corporales* per via anale o vaginale[70].

L'ultima riforma inerente al tema della violenza sessuale, prima dell'attesa LO 10/2022 è la LO 5/2010[71] del 22 giugno la quale separa e di conseguenza aggiunge il capitolo "D*elitos de agresiónes y abusos sexuales a menores de trece años".* Tale capitolo è stato nominato "*Capítulo II bis*" ed è stato aggiunto sempre al Titolo VIII. Comprende gli artt. 183-183 bis.

Il primo sostiene che "chi realizza atti contro la libertà o la *indemnidad* sessuali di un minore di anni tredici, verrà punito come responsabile di abuso sessuale a danno di un minore con una pena dai due ai sei anni di reclusione".

Inoltre, "quando l'aggressione è accompagnata da violenza o intimidazione, il reo sarà punito per il reato di aggressione sessuale a danno di un minore con la pena dai cinque ai dieci anni di reclusione".

Viene specificato inoltre che "in caso di aggressione carnale, per via vaginale, anale o orale, o introduzione di *miembros corporales* o oggetti per una delle prime due vie, il reo sarà punito con una pena dagli otto anni ai dodici anni di reclusione".

Al paragrafo 4 vengono specificate le aggravanti; "le condotte previste nei tre precedenti paragrafi sono punite con la pena detentiva corrispondente nella sua metà superiore quando si verifica una delle seguenti circostanze:

a) Quando il basso sviluppo intellettuale o fisico della vittima lo possa aver messo in una condizione di totale assenza di difesa e, in tutti i casi, quando sia minore di quattro anni

b) Quando i fatti vengono commessi da due o più persone

c) Quando la violenza o l'intimidazione abbiano un carattere particolarmente degradante e vessatorio

[70] Art.179 c.p.1999 nella redazione della LO 15/2003: "*Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primera vías, el responsable será castigado, como reo de violación, con la pena de prisón de seis a doce años".*

[71] BOE-A-2010-9953 (Pubblicata nel Bollettino ufficiale num.152)

d) Quando, per l'attuazione del reato, il reo si sia approfittato di una situazione di superiorità o parentela nei confronti della vittima. Si fa riferimento anche a rapporti di fratellanza sia considerando la parentela fondata sul DNA o su fratelli non di sangue

e) Quando il reo abbia messo in pericolo la vittima

f) Quando il reato sia commesso all'interno di organizzazioni o gruppi criminali

g) In tutti i casi previsti, quando il reo si sia approfittato della sua condizione di autorità, ad esempio un funzionario pubblico, si applicherà la pena di inabilitazione assoluta dai sei ai dodici anni".

L'art. 183 bis viene aggiunto a quelli previsti dalla versione originaria del codice del 1995 statuendo che "chi, per mezzo di internet, telefono o qualsiasi altro mezzo tecnologico di comunicazione, contatta un minore di tredici anni e gli propone un incontro con l'intento di realizzare uno dei reati descritti agli artt.178-183 e 189, sempre che tale proposta fosse accompagnata da atti mirati all'avvicinamento, sarà punito con una pena da un anno ai tre anni di reclusione o una *multa*[72] che può variare dai dodici ai ventiquattro mesi. Le pene si imporranno nella sua metà superiore quando l'avvicinamento si fosse ottenuto con costrizione, intimidazione o inganno".

8. Prima della LO 10/2022

L'ordinamento spagnolo si caratterizza per il suo approccio globale al tema della *violencia de género*[73]. Questo interesse ha portato all'emanazione della LO 1/2014, del 28 dicembre, intitolata "*Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género*"[74]. Tale legge ha introdotto delle differenze sanzionatorie

[72] È determinata con il sistema proporzionale oppure con il sistema per quote "*dias-multa", o*ssia mediante una tariffa giornaliera variabile tra un massimo e un minimo (art.50). La durata va da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 2 anni per le persone fisiche e da 10 giorni a 5 anni per le persone giuridiche; il tasso giornaliero va da un minimo di 2 euro ad un massimo di 400 euro per le persone fisiche e tra 300 a 5.000 euro per le persone giuridiche.

[73] Con tale espressione si indicano tutte quelle forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso

[74] BOE-A-2004-21760 (Pubblicata nel Bollettino ufficiale dello Stato num.313)

tra uomini e donne, nel caso di reati quali lesioni, maltrattamenti, minacce se tra i soggetti, all'epoca dei fatti o anteriormente, fosse intercorsa una relazione affettiva. La legge ha anche introdotto il *Juzgado sobre la violencia de género*[75]. Si tratta di un tribunale con competenza esclusiva sulle aggressioni da parte di coniugi, ex coniugi, conviventi o ex conviventi, e in generale su violenze derivanti da rapporti affettivi, anche terminati. La legge adotta una strategia integrata contro la violenza di genere, unendo sanzioni penali a misure di prevenzione, come interventi scolastici e assistenza psicologica per le vittime.

Il recepimento della Convenzione di Istanbul[76] e della Direttiva UE 2012/29/UE[77] (la c.d. Direttiva Vittime) ha portato alla LO 4/2015 sullo statuto della vittima e alla riforma della precedente analizzata LO 1/2014, inclusa nel *Pacto de Estado en materia de violencia de género,* ratificato il 28 settembre 2017). Il Patto, pur non coinvolgendo penalisti, contiene numerose riforme orientate alla prevenzione e sensibilizzazione contro la violenza di genere, estendendo il concetto di violenza anche al di fuori del contesto familiare.

Prevede misure contro l'apologia della violenza di genere nei clubs sportivi e sanzioni per atti sessisti. Amplia anche la nozione di violenza di genere per includere la violenza vicaria, intesa come quella violenza commessa sui figli per colpire la madre.

9. La legge "solo sí es sí"

9.1 Il caso "La Manada"

Questo triste accadimento è uno degli episodi più noti e controversi nella recente storia giudiziaria spagnola. Il 7 luglio 2016, durante le celebrazioni della Festa di San Fermín a Pamplona, una ragazza di 18 anni fu violentata da cinque uomini che filmarono l'aggressione con i loro telefonini e condivisero queste

[75] Ovvero "Tribunale sulla violenza di genere". Uno degli organi specializzati per la conoscenza dei conflitti civili e penali che si sollevano nel campo della violenza di genere

[76] Ufficialmente nota come Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. È stata firmata l'11 maggio 2011

[77] http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj

registrazioni in una chat di gruppo Whatsapp, rubricata "La *Manada*", ovvero "Il branco". La vittima denunciò l'accaduto immediatamente.

Nel 2018[78] il Tribunale Nazionale condannò i cinque uomini a 9 anni di reclusione, ma per abuso sessuale e non per aggressione sessuale. Il Tribunale ritenne che, in mancanza di violenza fisica evidente o minacce esplicite durante l'atto, il reato non potesse essere considerato come "aggressione sessuale".

La vittima, secondo i giudici, si trovava in uno stato di sottomissione ma, nonostante ciò, ritennero che non avesse opposto resistenza.

Questa sentenza suscitò un'ondata di proteste in tutta la Spagna. La distinzione tra abuso e aggressione fu duramente criticata dall'opinione pubblica e dalle organizzazioni femministe, le quali sostenevano che un rapporto sessuale non consensuale, indipendentemente dalla violenza fisica, dovesse essere considerato "aggressione". Si trattava, secondo i manifestanti, di una sentenza che minimizzava la gravità dei fatti e metteva in discussione il concetto di consenso.

Gli slogan delle proteste includevano frasi come "*No es abuso, es violaciòn*" o "*Hermana, yo sí te creo*", che significano rispettivamente "Non è abuso è stupro" e "Sorella, io ti credo". Lo slogan più spesso utilizzato era "Occuperemo le strade fino a quando la giustizia non sarà nostra".

Nel giugno 2019[79], la Corte Suprema spagnola revisionò il caso e modificò la sentenza, condannando i cinque uomini per aggressione sessuale (stupro) e aumentando la pena a 15 anni di reclusione. La Corte stabilì che la vittima si trovava in una situazione di intimidazione e che non vi era stato alcun consenso.

9.2 Di cosa si tratta

Quando si fa riferimento alla legge "*solo sí es sí*" ci si riferisce alla *Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual*[80] 10/2022 del 6 settembre. È considerata come una delle leggi più importanti per il governo di centrosinistra guidato dal Primo Ministro Sánchez.

[78] Sentenza del Tribunale Nazionale di Navarra, n. 38/2018
[79] Ricorso in Cassazione n. 396/2019
[80] BOE-A-2022-14630 (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale dello Stato num. 215)

Si tratta di una legge ampia e integrata dell'ordinamento giuridico, concepita per affrontare in modo efficace la violenza sessista e per tutelare la libertà sessuale di ogni individuo. Questa riforma non si limita a introdurre sanzioni più severe, ma mira anche a promuovere una cultura del rispetto e della consapevolezza, attraverso misure di prevenzione e supporto alle vittime.

Dall'analisi condotta nelle pagine che precedono, si può evidenziare come il sistema giuridico spagnolo facesse distinzione tra abuso e aggressione sessuale, in base alla presenza di violenza o intimidazione; con l'introduzione della *ley "solo sí es sí"* viene meno questa distinzione e si pone l'accento sul consenso chiaro ed esplicito, indipendentemente da altri fattori.

Questa concezione richiama la posizione della giurista Tamar Pitch, secondo cui la violenza inizia dove non c'è consenso[81].

Non è più la violenza a rivelare la mancanza di consenso, ma è la mancanza di consenso che definisce una relazione sessuale come violenta.

Oggi, qualsiasi atto sessuale che si consumi senza un "sì" chiaro e inequivocabile è da considerarsi come aggressione sessuale.

Questo cambiamento ha spostato l'attenzione dall'idea di "non resistenza" al concetto di "consenso attivo".

Ad oggi, l'art. 178 enuncia che chi compie un qualsiasi atto che violi la libertà sessuale di un'altra persona senza il suo consenso, sarà punito con la pena da un anno a quattro anni di reclusione. Si considererà la presenza di consenso solo quando sia stato manifestato liberamente mediante atti che esprimano chiaramente la volontà della persona.

Per l'art. 179 il responsabile sarà riconosciuto come reo della violación con la pena da quattro a dodici anni di reclusione quando l'aggressione sessuale consisterà in un rapporto carnale per via vaginale, anale o orale, o nell'introduzione di *miembros corporales* o oggetti tramite una delle prime due vie.

All'art. 180, invece, vengono reinserite le medesime aggravanti dell'originale del codice del 1995, ma tra queste troviamo in aggiunta, al punto 7, che quando

[81] T.Pitch, "*Un diritto per due, La costituzione giuridica di genere, sesso e sessualità",* Milano, 1998, *passim*.

per la commissione di questi fatti il reo annulli la volontà della vittima somministrandole farmaci, droghe o qualsiasi altra sostanza naturale o chimica idonea a quel fine, il reo sarà punito con la pena dai due agli otto anni per i casi dell'art. 178 e dai sette ai quindici anni per quelli dell'art. 179.

Il testo originario del codice penale non prevedeva alcun capitolo dedicato agli abusi sui minori ed infatti, come già detto, la LO 5/2010 ha inserito il Capitolo II bis intitolato "*Delitos de agresiónes y abusos sexuales a menores de trece años*".

La LO 10/2022 elimina questo Capitolo II bis ed intitola il Capitolo II "*De la agresiones sexuales a menores de dieciséis años"* ed infatti viene modificato l'art. 181 che ora specifica che gli atti di natura sessuale realizzati a danno di un minore di sedici anni saranno puniti con la pena dai due ai sei anni di reclusione. In aggiunta si ritiene che vengano considerati atti di natura sessuale quelli compiuti dal minore con un terzo o su sé stesso su richiesta dell'autore.

Al paragrafo 2 del medesimo articolo si specifica che, se le condotte descritte nell'art. 178 vengono commesse nei confronti di un minore di anni sedici, la pena sarà dai cinque ai dieci anni di reclusione.

All'art. 182 si legge che, colui il quale faccia assistere ad atti di natura sessuale un minore di anni sedici, anche se il reo non dovesse partecipare, sarebbe punito con la pena dai sei mesi ai due anni di reclusione; se gli atti di natura sessuale a cui è stato fatto assistere il minore, sempre di sedici anni, dovessero costituire un reato contro la libertà sessuale, la pena sarà dai uno ai tre anni di reclusione.

Il capitolo precedentemente intitolato "*Del acoso sexual*" viene soppresso, ma l'art. 184 rimane anche se con qualche modifica: non è più costituito solamente da un paragrafo ma da più paragrafi; si fa sempre riferimento a richieste di favori di natura sessuale anche in contesti di lavoro, ma si sottolinea che debba sussistere una situazione intimidatoria o umiliante per la vittima; le pene previste possono includere la detenzione da sei a dodici mesi, *multe* da dieci a quindici mesi e l'interdizione dall'esercizio della professione da dodici a quindici mesi.

Al secondo paragrafo viene inserita l'aggravante della molestia sessuale precisando che se l'autore della molestia abusa di una posizione di superiorità, come nel caso di un datore di lavoro o di un'insegnate, viene prevista la pena da uno a due anni di reclusione con l'aggiunta dell'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo compreso tra i diciotto e i ventiquattro mesi.

Il terzo paragrafo specifica che, se le molestie dovessero essere commesse in centri per la protezione o la riforma dei minori o in un centro di trattenimento per stranieri o in qualsiasi altro centro, sarà prevista la pena da uno a due anni di reclusione e l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo che può durare dai diciotto ai ventiquattro mesi.

Il paragrafo 4 contiene un'aggravante: nel caso in cui la vittima si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità, a causa dell'età o infermità, la pena sarà inflitta nella sua metà superiore.

Si può indubbiamente sostenere che la legge ha riorganizzato e categorizzato i reati sessuali, rendendo più chiara la distinzione tra i vari tipi di violenza sessuale e la gravità delle pene associate.

In aggiunta, sono state potenziate le misure di protezione per le vittime, inclusi i servizi di supporto e di assistenza legale. È stata istituita una rete di strutture per l'assistenza e la protezione delle vittime, come rifugi sicuri e assistenza economica.

La legge cerca di garantire che le vittime possano ricevere un sostegno non solo morale e legale, ma anche pratico, affinché possano ricostruire le proprie vite in autonomia rispetto ai loro aggressori, se si tratta di famigliari.

Un aspetto importante di questa legge è il focus sull'educazione sessuale e la prevenzione della violenza di genere. La normativa prevede l'implementazione di programmi educativi nelle scuole e nelle università, con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza del consenso, del rispetto reciproco e della prevenzione delle molestie e delle aggressioni sessuali.

L'integrazione di norme più severe sulla violenza sessuale e l'attenzione sul consenso hanno portato a una maggiore attenzione da parte delle istituzioni verso i casi di abusi e aggressioni. Ne è derivato un aumento delle denunce, poiché le vittime si sentono ora più tutelate.

La legge ha ricevuto attenzione anche a livello internazionale, diventando un esempio per altri paesi che stanno rivedendo le proprie leggi sulla violenza sessuale. Alcuni Stati europei e latinoamericani stanno prendendo in considerazione la possibilità di produrre riforme simili.

L'iniziativa spagnola si inserisce in un contesto globale di crescente consapevolezza dell'importanza del consenso e dei diritti delle vittime di violenza di genere, influenzata da movimenti come #MeToo[82].

[82] Originariamente lanciato da Tarana Burke nel 2006 per sostenere le vittime di violenza sessuale, ha guadagnato una rilevanza mondiale nel 2017 grazie all'uso dell'hashtag da parte di Alyssa Milano, che ha invitato le persone a condividere le proprie esperienze di molestie e abusi in risposta alle accuse contro il produttore Harvey Weinstein. Questa amplificazione sui social ha portato a una mobilitazione di massa, trasformando il #MeToo in un movimento internazionale che ha sollevato una discussione diffusa sulla violenza di genere, le molestie e le dinamiche di potere

CAPITOLO II

La disciplina della violenza sessuale in Italia

Sommario: 1. Violenza sessuale: un reato contro la moralità pubblica e il buon costume. 2. La vicenda del "Massacro del Circeo". 2.1 Ricostruzione dei fatti. 2.2 Giustizia è stata fatta? 3. L.66/1996. 4. Violenza sessuale: un reato contro la persona. 4.1 Circostanze aggravanti e pene accessorie. 4.2 Ipotesi autonome di reato.

1. Violenza sessuale: un reato contro la moralità pubblica e il buon costume

Prima della legge n. 66/1996[83] i delitti sessuali erano inquadrati nel Titolo IX del Codice penale del 1930[84] "Dei delitti contro la moralità pubblica e contro il buon costume", con una visione che tendeva a privilegiare la protezione della moralità sociale piuttosto che i diritti e la dignità della persona vittima dell'aggressione sessuale. La legislazione allora vigente fu oggetto di numerose critiche da parte di associazioni femministe che evidenziavano i limiti della normativa.

Per poter comprendere al meglio i beni giuridici tutelati è opportuno analizzare i concetti di "moralità pubblica" e buon costume". "Per moralità pubblica si intende la coscienza etica di un popolo in un dato momento storico, e più precisamente il suo modo di sentire e distinguere il bene dal male, l'onesto dal disonesto. Per buon costume si intende l'abitudine di vita conforme ai precetti di morale, di decenza, di etichetta, di cortesia, nonché in alcuni casi le abitudini che attengono alle manifestazioni sessuali"[85].

Il Capo I, che poi verrà abrogato proprio dalla legge n. 66/1996, intitolato "Dei delitti contro la libertà sessuale", comprendeva gli artt.519-526. Venivano annoverati tra tali delitti:

- La violenza carnale (art.519 c.p.);
- Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale (art. 520 c.p.);

[83] GU Serie Generale n.42 del 20-02-1996
[84] GU Serie Generale n.251 del 26-10-1930
[85] F. D'anzi, "*Violenza sessuale: la circostanza attenuante del fatto di minore gravità necessita della valutazione globale del fatto",* Cammino Diritto, 2023. p.3

- Gli atti di libidine violenti (art.521 c.p.);
- Il ratto a fine di matrimonio (art. 522 c.p.);
- Il ratto a fine di libidine (art,523 c.p.);
- Il ratto di persona minore di anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio (art.524 c.p.);
- La seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata (art.526 c.p.).

Le disposizioni più rilevanti ai fini della tesi sono quelle contenute all'art.519 c.p., il quale puniva il reato di violenza carnale e l'art.521 c.p., rubricato "delitti di atti di libidine violenta".

Come sostenuto da autorevole dottrina[86], nel corso dei lavori preparatori della riforma del 1996, si consolidò l'opinione che il contrasto tra i due reati offuscasse la visione unitaria della libertà della vittima, introducendo una distinzione comprensibile solo nell'ottica della moralità pubblica.

Il primo articolo citato stabiliva che, chiunque, con violenza o minaccia, avesse costretto qualcuno a congiunzione carnale, sarebbe stato punito con la reclusione da tre a dieci anni. Il secondo comma prevedeva che la pena non sarebbe aumentata nei seguenti casi:

- Quando il soggetto passivo non avesse compiuto ancora quattordici anni;
- Quando il soggetto attivo fosse stato il genitore, l'ascendente o il tutore o un'altra persona a cui il minore di anni sedici, fosse stato affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;
- Quando il soggetto passivo fosse stato in condizioni di infermità mentale o comunque non fosse stato in grado di resistergli in ragione delle sue condizioni psicofisiche;
- Quando il soggetto passivo fosse stato tratto in inganno.

Prima dell'abrogazione dell'articolo in questione, una sentenza della Cassazione del 27 luglio 1994[87], ha stabilito che il comportamento di chi, minacciando di divulgare immagini compromettenti scattate durante rapporti sessuali precedenti, avesse tentato di costringere una donna a sottoporsi a nuovi

[86] S. Seminara, *"I delitti contro la personalità sessuale",* Torino, 2024, p.187
[87] Cass. pen., Sez. III, 14 giugno 1994., n. 8453 in Cass. pen., 1995, p. 2916

atti sessuali, sarebbe stato qualificato come tentativo di violenza carnale. Infatti, l'assenza di un contatto fisico diretto non escludeva che, attraverso la minaccia di divulgazione, venisse avviato l'iter di violenza carnale. Se la vittima, rifiutandosi di cedere alle minacce, avesse impedito il compimento dell'atto, si sarebbe configurato comunque il tentativo di violenza carnale.

Qualche anno dopo l'abrogazione di tale articolo, taluna giurisprudenza[88] ha chiarito che il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena, che viene stabilito dall'art. 656 comma 9, lett. a) c.p.p. in caso di condanna per i reati indicati dall'art.4-bis della L.354/1975[89], tra i quali rientrano anche i delitti di violenza sessuale previsti dagli artt. 609-bis, quater e octies c.p., si estende anche a chi sia stato condannato per il reato di violenza carnale, così come definito nell'abrogato art.519 c.p. Questo perché la condotta che costituiva il reato di violenza carnale sotto la previgente normativa trova è ricompreso nelle fattispecie di reato previste dalle disposizioni attualmente in vigore.

Altra interessante giurisprudenza[90] ha determinato che il reato di violenza carnale è tra quelli che ostano all'applicazione dell'indulto, nonostante la legge n. 241/2006[91] non lo citasse esplicitamente. Questo perché la legge fa riferimento al delitto previsto dall'art.609-bis c.p., il quale è considerato in continuità normativa con il reato descritto nell'art.519 c.p. ormai abrogato.

Tenendo conto di questa continuità normativa con i reati di violenza sessuale introdotti dalla legge 66/1996, senza che vi sia stata una vera e propria *abolitio criminis,* il disvalore giuridico del reato è rimasto invariato. Pertanto, anche questo reato deve essere considerato ostativo all'indulto, nonostante la legge non faccia alcun riferimento esplicito.

L'art.521 c.p., d'altra parte, prevedeva pene per chi compiva atti di libidine violenti, i quali dovevano essere commessi attraverso l'uso della violenza o della minaccia. Anche in questa disposizione la pena attribuita era la reclusione, ma di durata inferiore: dai due ai sei anni.

---

[88] Si veda Cass. pen., Sez. I, 26 gennaio 2004, n. 8058 in Riv. Pen., 2004, p. 1249

[89] GU Serie Generale n. 212 del 9-08-1975 contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

[90] Sul punto si veda Cass. pen., Sez. I, 30 gennaio 2008, n. 6072 in CED Cass. rv. 239711

[91] Intitolata "concessione di indulto", la si veda GU Serie Generale n.176 del 31-07-2006

Prima dell'abrogazione di tale articolo, una pronuncia del 23 luglio 1994[92], ha stabilito che, per configurare il reato di atti di libidine violenti, fosse sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che gli atti compiuti avessero un carattere sessualmente esplicito.

Un'interessante sentenza del 1999[93], successiva all'abrogazione dell'articolo in questione, si è conclusa con il proscioglimento dell'imputato per improcedibilità per mancanza di querela in relazione al reato di cui all'art.521 c.p. e successivamente è stato rinviato a giudizio e condannato per il reato di violenza privata (art. 610 c.p.). Questa decisione è stata adottata poiché nel reato di atti di libidine violenta, la violenza costituisce un elemento essenziale della condotta, seguendo lo schema del reato complesso. Se il comportamento del reo, considerato isolatamente, può essere ricondotto alla fattispecie della violenza privata, una volta che l'imputato sia stato giudicato per il reato di cui all'art.521 c.p. non è possibile sottoporlo a un nuovo processo per quella parte del suo comportamento che ha comportato l'uso della violenza per costringere la vittima a sottostare alle sue intenzioni libidinose.

Sebbene quindi la violenza sessuale fosse comunque punita dal Codice Penale, mancava una definizione chiara del reato e delle sue specifiche manifestazioni. La violenza carnale e gli atti di libidine violenti venivano descritti come atti di natura sessuale forzata ma senza una vera e propria comprensione della varietà delle situazioni in cui la violenza sessuale poteva verificarsi.

Il legislatore del 1930 aveva una visione ancora lontana dalla piena comprensione e protezione dei diritti della persona vittima di violenza sessuale. Si trattava di una legislazione, se paragonata a quella attuale, imprecisa e inadeguata nel riconoscere la violenza sessuale come una grave violenza nei confronti dei diritti fondamentali della persona e non come una semplice offesa alla moralità pubblica.

---

[92] Cass.pen., Sez II, 23 luglio 1994, n. 8315 in https://www.avvocato.it/massimario-23358/
[93] Sul punto si veda Cass. pen., Sez. V, 21 ottobre 1999, n.13261 in CED Cass, 2000

2. La vicenda del "Massacro del Circeo"

2.1 Ricostruzione dei fatti

Lungo via Pola, quartiere Trieste della "Roma bene", ore 22:00 del 30 settembre 1975, attira l'attenzione di una signora e di un metronotte una macchina parcheggiata, precisamente una 127 bianca, poiché si sentono provenire dall'intero di tale autovettura strani rumori, urla, proprio come se ci fosse qualcuno all'interno.

Le forze dell'ordine arrivano sul posto e forzano il bagagliaio per aprirlo e al suo interno trovano delle coperte che avvolgono il corpo di una ragazza. Il volto che fuoriesce da questo ammasso di coperte è un volto tumefatto, sconvolto, sotto shock. I carabinieri, dopo qualche minuto, si accorgono che all'interno di quel bagagliaio, sotto quelle stesse coperte, vi è il corpo di un'altra ragazza, purtroppo però, privo di vita.

Iniziano subito l'identificazione delle due ragazze: la ragazza senza vita si chiama Rosaria Lopez e ha 19 anni mentre, invece, la ragazza sopravvissuta, Donatella Colasanti, ne ha solamente 17. Entrambe le ragazze provengono dalla Montagnola, una borgata nella periferia di Roma e studiano per diventare segretarie; Donatella però coltiva il sogno di diventare modella o attrice per i fotoromanzi.

Prima di poter iniziare tutte le ricerche del caso, si deve aspettare che Donatella riesca a parlare e a dare qualche informazione ma purtroppo in quelle condizioni non è possibile.

Viene subito trasportata all'ospedale proprio per capire quante e che tipo di ferite avesse: era stata picchiata ripetutamente, c'era stato un tentativo di strangolamento ed aveva subito violenza sessuale per un periodo prolungato.

L'autopsia sul corpo di Rosaria riportava le stesse lesioni e violenze sessuali e la causa della sua morte era l'annegamento.

Mentre si attende la ripresa fisica ma soprattutto psicologica di Donatella, gli inquirenti cercano di ricostruire gli ultimi momenti in cui le ragazze erano state viste assieme. Ci si riferisce a Lunedì 29 settembre, precisamente davanti ad un cinema ed in compagnia di un ragazzo giovane ed elegante.

I carabinieri si "mettono sulle tracce" del proprietario di quella 127 bianca e scoprono che appartiene ad un alto funzionario di banca che abitava proprio nel quartiere Trieste. Quest'uomo però non poteva essere l'individuo avvistato in compagnia delle ragazze, per la non corrispondenza d'età e per il fatto che erano alcuni giorni che non guidava l'autovettura ritrovata parcheggiata in quel punto.

Si scopre a questo punto la compatibilità delle indicazioni rilasciate dai testimoni con il figlio di quest'ultimo, Gianni Guido, di anni 19. Questo ragazzo viene descritto dagli amici e soprattutto dal padre come un ragazzo dai valori solidi, studioso. Gianni appartiene a quel gruppo che tutta Roma chiamava "I pariolini", cioè coloro che frequentavano i Parioli. Si fa riferimento a ragazzi benestanti, di buona famiglia.

Gianni Guido inizia ad essere il primo sospettato.

Dopo qualche tempo, Donatella esce da quel terribile stato di shock ed è pronta a parlare. Racconta di aver conosciuto Gianni tramite un altro "pariolino", Giampiero Parboni Arquati.

Un giorno, Giampiero vede le due ragazze e ne rimane subito colpito; decide allora di avvicinarsi e di invitarle a bere qualcosa nei giorni successivi. Le due ragazze accettano, senza esitare, poiché ad averle invitate è un ragazzo della "Roma bene" e loro non possono credere che un "pariolino" abbia interesse ad uscire con loro.

Questo appuntamento si svolgerà precisamente al bar del fungo, quartiere Eur.

Quel giorno però Giampiero non si presenterà da solo ma con due amici, Gianni Guido, appunto, e Angelo Izzo. Quest'ultimo, di anni 20, vive anch'esso nel quartiere Trieste.

Donatella e Rosaria vengono invitate ad una festa in casa di un altro "pariolino" e loro accettano molto volentieri perché durante quest'appuntamento i tre ragazzi si dimostrano molto educati e a modo. La festa si sarebbe dovuta tenere il 29 settembre e alle 16 di quel pomeriggio le due ragazze si fanno trovare davanti all'ingresso del cinema, ultima volta in cui vengono viste insieme.

Davanti a quel cinema doveva arrivare a prenderle Gianpiero ma, come già anticipato, si presenterà Gianni con in macchina anche Izzo.

Donatella racconta, dal suo letto di ospedale, che in quel momento erano entrambe stranite dal fatto che non si fosse presentato Gianpiero ma i due ragazzi riescono comunque a rassicurarle.

La festa si sarebbe dovuta tenere in una villa a Lavinio, una frazione di Anzio.

È bene tenere a mente che "si sarebbe dovuta tenere" perché, una volta arrivati al bivio per Lavinio, i due ragazzi non svoltano e si dirigono al Circeo dicendo che la festa si sarebbe tenuta a San Felice Circeo, in una villa vista mare.

Raccontando il momento in cui, arrivati in questa villa, Gianni e Angelo, offrono da bere alle ragazze, Donatella si blocca e comincia da lì un interminabile pianto liberatorio.

Quando Donatella riesce a calmarsi, prosegue il racconto e, da quel momento, inizia la descrizione di una terribile "escalation" di violenza. Racconta di avances sessuali molto pesanti da parte dei due ragazzi che Donatella e Rosaria rifiutano. Questo rifiuto non viene per nulla accettato dai due ragazzi, i quali per rabbia iniziano ad insultarle e a picchiarle e decidono di chiuderle, per un certo tempo, a chiave in bagno.

Dopo qualche ora, i due ragazzi aprono la porta del bagno e trascinano fuori una ragazza alla volta e da lì per Donatella e Rosaria inizia un vero e proprio calvario.

I due ragazzi danno sfogo alle loro peggiori perversioni, impulsi che Donatella, data la loro atrocità, non riesce, almeno per la maggior parte di questi, a raccontare. Quando hanno terminato di dar sfogo ai loro violenti istinti, le ragazze vengono nuovamente richiuse a chiave nel bagno.

Dopo 22 ore dall'inizio delle torture i due aguzzini riaprono la porta, ma a differenza delle altre volte, con un'arma in mano e le costringono a sottoporsi nuovamente alle violenze subite nelle ore precedenti.

A quel punto Guido e Izzo raccontano alle due ragazze di appartenere ad una banda di marsigliesi e che il loro capo desiderava proprio due ragazze. Questo

"fantomatico" capo della banda si presenterà nella villa non dando per niente l'aria di essere un capo di una banda ma un ragazzo elegante, a modo, in poche parole un "pariolino". Si tratta di Andrea Ghira, ventunenne e proprietario di quella villa che, comportandosi come tale, decide di assumere il controllo della situazione. Pretende che le due ragazze abbiano tra di loro rapporti e ad un certo momento decide di portare con sé Rosaria al piano di sopra.

Donatella non può raccontare agli inquirenti che cosa sia realmente successo a Rosaria ma ammette di aver deciso da quel momento di fingere di "stare al gioco" perché sarebbe stato l'unico modo per poter uscire viva da quella villa.

Le violenze e i soprusi durano ancora fino a sera, quando ai tre ragazzi viene appetito e Donatella riferisce che, mentre stanno decidendo il da farsi, sente uno dei tre ragazzi pronunciare le seguenti terribili parole: "dobbiamo disfarci di quelle due accattone". Per mettere in pratica quanto desiderato decidono di somministrare del sonnifero ad entrambe ma questo non funzionerà e allora passeranno ad una soluzione più estrema: Rosaria viene afferrata da Ghira, il quale la trascina fino in bagno.

Tremando e piangendo, Donatella racconta di aver sentito le urla esasperate dell'amica, accompagnate da uno scroscio di acqua provenire dal bagno e poi più nulla.

Donatella racconta il momento esatto in cui vede il corpo senza vita di Rosaria perché i ragazzi portano anche lei in quel bagno per porre fine alla sua vita nel medesimo modo, annegandola. Tutto ciò però non succede perché Donatella riesce a dimenarsi talmente tanto da riuscire a far smettere i ragazzi. Tutto questo non basta a farli scoraggiare perché decidono di provare a strangolarla con una cinghia ma la forza di Donatella, in quel momento, è stata più forte di quanto lei stessa si sarebbe mai potuta aspettare.

In un momento di distrazione degli aguzzini, Donatella tenta di scappare ma i ragazzi riescono a riprenderla e iniziano a colpirla con una spranga di ferro sulla testa.

Ancora lucida, Donatella racconta di aver preso una decisione, in quel momento, che le ha salvato la vita: quella di fingersi morta.

I tre ragazzi, dopo interminabili ore dall'arrivo in villa, decidono di riporre i due corpi senza vita nel bagagliaio della macchina di Guido e di guidare fino al quartiere Triste, dove appunto verrà ritrovata Donatella.

Donatella racconta che durante il viaggio ha sentito i tre ridere, scherzare, fare battute su tutto quello che era successo in quelle ore tremende.

Una volta giunti in via Pola e dopo aver parcheggiato l'autovettura, i tre decidono di andare in pizzeria perché credono di avere ancora tempo per potersi disfare dei due cadaveri ma fortunatamente non è andata così perché mentre loro si trovavano in pizzeria Donatella riesce a farsi sentire e ad attirare l'attenzione della signora e del metronotte.

Grazie al racconto di Donatella i carabinieri arrestano immediatamente Gianni Guido e Angelo Izzo ma purtroppo Andrea Ghira si è già reso irreperibile.

I carabinieri, tuttavia, non dimenticano Giampiero Parboni Arquati, il primo ad aver adescato le due ragazze: viene arrestato ma poi verrà prosciolto.

Da questo momento il caso diviene un fatto di cronaca epocale che porterà a dei risvolti importanti nella legislazione penale riguardante il reato di violenza sessuale attraverso la L.66/1996.

Parte dell'opinione pubblica pensa che le ragazze abbiano sbagliato ad accettare un invito da ragazzi conosciuti solamente da pochi giorni, sottolineando il fatto che i giovani appartenessero alla "Roma bene", quasi come una sorta di attenuante al loro comportamento.

La maggior parte delle persone era sconvolta dalle atrocità subite da.

2.2 Giustizia è stata fatta?

Il 30 giugno del 1976 ha inizio il processo davanti alla Corte d'Assise di Latina per Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira, quest'ultimo in contumacia.

A sostenere Donatella fuori dal tribunale ci sono tantissime donne, femministe che pretendevano giustizia per Donatella e desideravano che la visione nei confronti delle donne cambiasse. Ovviamente non potevano mancare, dall'altra parte, gli uomini a sostegno dei tre aguzzini che onoravano i tre ragazzi con frasi del tipo: "onore ai tre camerati".

Degno di attenzione è il comportamento tenuto da Angelo Izzo durante il processo: un atteggiamento spavaldo, arrogante teso a sostenere che Donatella si fosse inventata tutto.

Donatella però riesce a raccontare tutto senza mai perdere quella lucidità che l'ha sempre caratterizzata.

Questa lucidità però viene a mancare quando, l'8 luglio, viene deciso di cambiare il luogo del processo e di spostarlo nella villa in cui ha trascorso quelle lunghissime ore di calvario.

Donatella doveva testimoniare il tutto oltre che in quel luogo, anche davanti ai suoi aguzzini.

La ragazza, durante il suo racconto, subisce forti provocazioni da parte di Izzo: ad ogni descrizione della violenza subita, Angelo interrompe, indicando esattamente il luogo dove era stata violentata, sottolineando che si non si trattasse di una violenza ma di un rapporto consensuale.

La difesa cerca di appellarsi all' infermità mentale nei confronti di Angelo Izzo attraverso una diagnosi rilasciata da uno psichiatra, nel 1972. Gli era stata diagnosticata, infatti, una nevrosi maniaco-depressiva e alterazioni della sessualità anche a causa di una fimosi tardiva. L'accusa controbatte immediatamente sostenendo che tutto quello che hanno subito le ragazze era studiato, organizzato, preparato, non vi era nessuna follia dietro e quindi si richiede la massima pena per tutti e tre gli imputati: l'ergastolo.

Il 29 luglio del 1976, dopo 7 ore e mezza di Camera di Consiglio, si arriva alla decisione: Angelo Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira vengono condannati all'ergastolo.

Il 27 ottobre del 1980 l'Appello conferma quanto deciso dal Tribunale di Latina per Angelo Izzo e Andrea Ghira ma per quanto riguarda Gianni Guido la pena cambia: dall'ergastolo si decide di condannarlo a 30 anni di reclusione in quanto il più giovane del gruppo, l'unico che non avesse precedenti penali e soprattutto l'unico che la famiglia di Rosaria Lopez avesse deciso di perdonare. La famiglia Guido aveva risarcito la famiglia di Rosaria con 100 milioni di lire, cifra che era stata proposta anche a Donatella ma che lei stessa aveva rifiutato categoricamente.

Il 31 gennaio del 1977, Gianni Guido e Angelo Izzo tentano di evadere dal carcere di Latina prendendo in ostaggio una guardia ma vengono bloccati immediatamente. Quattro anni dopo, Gianni Guido ritenta l'evasione e questa volta riesce a raggiungere l'America Latina, precisamente Buenos Aires, dove riuscirà a ricostruirsi una nuova vita con una nuova identità. Rimarrà tranquillo fino al 1994, quando viene trovato a Panama ed estradato in Italia. Dopo 14 anni trascorsi nel carcere di Rebibbia, viene scarcerato e affidato ai servizi sociali. Finirà definitivamente di scontare la sua pena nel 2009 ottenendo uno sconto della stessa di 8 anni grazie all'indulto[94]. Questa decisione non viene accettata dalla famiglia di Rosaria né da Donatella perché non la ritengono corretta considerando anche tutti gli anni che Guido ha trascorso come latitante (1981-1994).

Angelo Izzo durante gli anni di prigione ha un atteggiamento corretto che gli permette di godere di numerosi permessi premio. Durante uno di questi permessi, precisamente nell'agosto del 1993, decide di scappare ma verrà catturato 20 giorni dopo a Parigi. Rientrerà in prigione e inizierà a comportarsi nuovamente come un "detenuto modello" e nel 2004, a seguito di una perizia psichiatrica che lo definiva "un uomo nuovo" e perfettamente riabilitato, gli viene concessa la semilibertà[95].

Durante una di queste attività permesse dal programma di reinserimento trova lavoro presso una cooperativa di Campobasso.

In carcere Izzo conosce Giovanni Maiorano, ex mafioso pentito di Campobasso. Venuto a conoscenza dell'occupazione di Izzo, Maiorano chiede di poter vegliare su sua moglie e su sua figlia di neanche 14 anni che erano state poste sotto protezione. Purtroppo, Izzo, dichiarato perfettamente riabilitato e in grado di poter essere reinserito nella società, le violenterà entrambe per poi

---

[94] Nell'ordinamento italiano è previsto dall'art.79 Cost e dall'art.174 c.p. Si tratta di un provvedimento di indulgenza a carattere generale e si limita ad estinguere in tutto o in parte la pena principale che viene in tutto o in parte condonata oppure commutata in altra specie di pena consentita dalla legge. Pertanto, non estingue le pene accessorie, salvo che la legge di concessione non disponga diversamente e, a maggior ragione, lascia sussistere gli effetti penali della condanna.

[95] È regolamentata dall'art.48 dell'Ordinamento Penitenziario. Consiste nella possibilità, data al condannato, di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al Direttore dell'Istituto di pena.

seppellirne i corpi in un campo. A questo punto Izzo verrà condannato ad un altro ergastolo.

Le ricerche riguardo ad Andrea Ghira non si sono mai fermate: alcuni testimoni lo avvistano in Kenya, altri in Spagna; qualcuno sostiene addirittura di averlo visto a Roma, ma si scoprirà che ha cambiato tante volte identità fino all'ultima, sotto il nome di Massimo Testa, morto nel 1994. Gli inquirenti sono riusciti a trovare la tomba ma secondo Donatella si tratta di una "messa in scena". È stato effettuato il test del DNA ma, come scrive Federica Sciarelli nel suo libro "*Tre bravi ragazzi*"[96], questo sarebbe stato analizzato da una dottoressa che era allieva e pupilla del medico legale Matilda Angelini Rota, zia materna dello stesso Andrea Ghira. Per dirimere questo dubbio, nel 2016, si procede ad un secondo test del DNA, più approfondito, ed anche questa volta risulta combaciare proprio con Andrea Ghira. Sia Donatella sia la sorella di Rosaria sostengono che il corpo ritrovato nella tomba di Massimo Testa appartenga ad un parente di Andrea Ghira, utilizzato per poter far combaciare il test.

Interessante sottolineare che l'accaduto ha fornito l'impulso necessario a creare il primo documentario riguardante un processo per violenza sessuale trasmesso dalla RAI nel 1979, "Processo per stupro". Diventa un documentario seguitissimo in grado di infiammare il dibattito sui diritti delle donne in ogni famiglia e in ogni casa italiana. Ciò permette di iniziare a "togliere un velo" di omertà sul pregiudizio sociale che accompagnava i processi per violenza sessuale.

Nonostante questo delitto abbia segnato uno degli spartiacque nel cammino verso l'emancipazione delle donne italiane in quanto capace di sintetizzare alcuni conflitti profondi che già scuotevano la società italiana (conflitto tra ricchi e poveri, tra quartieri borghesi e periferie urbane, tra fascisti e antifascisti) a Donatella questo non è mai bastato. In molte interviste rilasciate fino alla sua morte, avvenuta nel 2005 a causa di un tumore, ha sempre voluto ribadire la sua amarezza per come non sia stata mai fatta giustizia per quello che è accaduto. Lei sottolineava sempre il fatto che bastasse soffermarsi a pensare

[96] F. Sciarelli – G. Rinaldi, "*Tre bravi ragazzi. Gli assassini del Circeo; i retroscena di un'inchiesta lunga 30 anni",* Rizzoli, Roma, 2006

realmente, alla fine delle indagini, ad ognuno degli aguzzini: a Gianni Guido, in appello, è stata diminuita la pena, è stato latitante dal 1981 al 1994 ed in più gli è stato riconosciuto uno sconto di pena di 8 anni; Andrea Ghira non ha mai scontato un anno di prigione perché non è mai stato ritrovato; Angelo Izzo è stato talmente considerato perfettamente riabilitato e in grado di essere reinserito nella società che la sua semilibertà gli ha concesso di commettere altri due delitti.

A seguito degli eventi del Circeo si è verificata una progressiva affermazione di una tendenza culturale che, imponendosi attraverso la promulgazione di alcune leggi (L.898/1970 sul divorzio; L.194/1978; l'abrogazione del Capo I del codice penale attraverso la L.66/1996 e l'introduzione del reato di violenza sessuale all'interno della categoria "reati contro la libertà"), ha permesso di vedere lo stupro come una conseguenza dell'ideologia patriarcale e violenza all'interno della società, al di là dei singoli episodi individuali.

3. L.66/1996

"Con la riforma attuata dalla L. 15 febbraio 1996 n. 66 i reati sessuali sono stati sottratti all'ambigua collocazione tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e inseriti nel titolo XII del codice penale, tra i reati contro la persona"[97].

Tale legge, nota come "legge contro la violenza sessuale", si inserisce nel contesto di crescente attenzione internazionale alla violenza di genere e alla protezione delle vittime, in un periodo in cui si inizia ad affrontare in modo sistematico la violenza sessuale come una violazione dei diritti umani.

Viene tutelata la libertà di autodeterminazione sessuale di ogni singolo individuo.

Si ritenne che una fattispecie più ampia avrebbe alleggerito la persona offesa dalla sofferenza legata alla necessità di ricostruire nei dettagli l'accaduto durante il processo, per determinare quale dei due reati (violenza carnale o atti di libidine violenti) fosse stato commesso.

[97] P. Pisa, "*Giurisprudenza commentata di diritto penale*", Vol I, Milano, 2018, p. 322

Ha riunificato le due fattispecie di "violenza carnale" e "atti di libidine violenti", presenti nel codice Zanardelli e nel codice Rocco, nella figura unica di "violenza sessuale".

Si tratta di una legge che mira a definire in modo più preciso e rigoroso il reato di violenza sessuale, andando a riconoscere l'importanza di proteggere la libertà sessuale dell'individuo e a punire in modo severo i comportamenti lesivi.

La legge prevede 17 articoli.

Il primo articolo[98] prevede l'abrogazione totale del Capo "*Dei delitti contro la libertà sessuale*" inserito nel Titolo "*Dei delitti contro la moralità sessuale e il buon costume*".

L'articolo successivo cita: "*Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge".*

Come anticipato dall'art.2 della presente legge, dall'art.3 all'art. 11, vengono inseriti quelli che diventeranno poi gli attuali articoli che comporranno il Capo III del Titolo XII del codice penale.

L'art.12 introduce il Titolo II bis, *"Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza"*. Precisamene ritroviamo l'art.734 bis rubricato "*Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale"* nel quale viene punito con la reclusione da tre a sei mesi chiunque commetta, nei casi di delitti previsti dagli artt.609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulgazione, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, delle generalità o dell'immagine della persona offesa senza il suo consenso.

Degni di nota sono gli artt. 13-15 in cui vengono inseriti nuovi commi ad alcuni degli articoli del codice di procedura penale.

L'art. 13 comprende due commi che verranno poi inseriti negli artt. 392 e 393 c.p.p. Rispettivamente, il comma 1-bis recita: "*Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della*

[98] Art. 1 L. 66/1996: "*Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati".*

testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1[99]*".*

Il successivo comma che viene inserito dall'art.13 nell'art.392 c.p.p. è il 2-bis, il quale recita "*Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti".*

All'art.14 vengono inseriti due commi nell'art.398 c.p.p. Il comma che più interessa ai fini degli articoli inseriti per la prima volta da tale legge è il comma 5-bis il quale recita: "*Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono documentare integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti".*

L'articolo successivo della legge introduce all'art.472 c.p.p. il comma 3-bis, quale recita: "*Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-bis,*

---

[99] Art. 392 co.1 c.p.p.: "*nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio: a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento; b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso; c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b); d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b); e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b); f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile; g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento*".

609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto".

Con riferimento alle ultime parole di tale comma è doveroso citare, purtroppo, un caso che riguarda una violenza di gruppo che si è consumata a Fortezza di Basso, in provincia di Firenze, nel 2015. L'Italia viene condannata dalla Corte Europea dei diritti umani per aver utilizzato nella sentenza[100] un linguaggio colpevolizzante e moraleggiante nei confronti della vittima, a cui sono state rivolte domande personali riguardanti la sua vita familiare, il suo orientamento sessuale e le sue scelte intime, talvolta estranee ai fatti. Ma di questa interessante e inaudita sentenza tratteremo nei capitoli a seguire.

Interessante è l'introduzione dell'art.16 della predetta legge, il quale mette in relazione gli artt.609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies, stabilendo che l'imputato per tali reati può essere sottoposto a degli accertamenti medici per individuare eventuali patologie sessualmente trasmissibili. Questi accertamenti devono essere effettuati attraverso una perizia.

L'ultimo articolo che viene introdotto dalla legge è appunto l'art. 17[101], il quale tende, nella prima parte, a chiarire la sostituzione di determinate parole dell'art. 36 della legge 5 febbraio 1992 n. 104[102]. Nella parte finale dell'articolo si legge "*La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".*

---

[100] Corte d'Appello di Firenze, Sez. II, 4 marzo 2015, n. 858 in Osservatorio Violenza sulle Donne, https://ovd.unimi.it/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/Corte-dAppello-Firenze-n.-8582015.pdf

[101] Art.17 L.66/1996: "*Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: "Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché' per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché' per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale*"

[102] GU Serie Generale n.39 del 17-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 30

4. Violenza sessuale: un reato contro la persona

La disciplina della violenza sessuale è attualmente regolata dal Titolo XII "*Dei delitti contro la persona"* e precisamente dal Capo III "*Dei delitti contro la libertà individuale"*, Sezione II, "*Dei delitti contro la libertà personale"* del codice penale del 1930.

Il primo delitto, rubricato "*Violenza sessuale"* (art.609-bis c.p.), al primo comma punisce chiunque, con violenza, minaccia, o abuso di autorità, costringa una persona a compiere o subire atti sessuali. Tale reato è punito con la pena della reclusione dai sei ai dodici anni.

La condotta di costrizione comporta che il delitto di violenza sessuale sia configurabile non solo nei casi in cui avvenga un contatto fisico tra soggetto attivo e passivo, ma anche quando il soggetto attivo, per proprio piacere sessuale, costringa, sempre mediante violenza, minaccia, o abuso di autorità due soggetti diversi, da considerarsi come passivi, a compiere o subire atti sessuali tra loro.

Meritevole di trattazione è la distinzione tra "*compiere o subire atti sessuali",* la quale viene rilevata nel momento in cui il "compiere" atti sessuali venga "inteso come coartazione della vittima a praticare tali atti sulla propria persona"[103]. È importante sottolineare questa differenza perché il "*subire atti sessuali"* comporta un contatto fisico con la vittima, mentre nel caso di costrizione a compierli, tale contatto non è sempre indispensabile.

Taluna giurisprudenza[104] ha ritenuto estranee all'art.609-bis le condotte di autoerotismo o esibizionismo, dirette a offendere non la sessualità fisica ma la libertà morale o il pudore del soggetto passivo. Questo perché ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 609-bis c.p. la nozione di "atti sessuali" implica necessariamente il coinvolgimento della corporeità sessuale del soggetto passivo, dovendo questi essere costretto a compiere o subire tali atti.

La costrizione può discendere, oltre che dalla minaccia o violenza, anche da un abuso dell'autorità. Questo "potere" costringe la vittima a sottostare a quanto richiesto per timore delle conseguenze che potrebbero derivare dal rifiuto. Sul

---

[103] S. Seminara, *"I delitti contro la personalità sessuale "*, p.187
[104] Cass. pen., Sez. III, 29 ottobre 2020, n. 33045 in CED Cass. rv. 280044-01

fatto che tale supremazia sul soggetto passivo debba avere natura esclusivamente pubblicistica si sono pronunciate le Sezioni Unite nel 2020[105], le quali hanno risolto tale dubbio attribuendo rilievo ad ogni posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata.

Al secondo comma è punita la violenza sessuale per induzione, attuata mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o traendola in inganno per essersi, il colpevole, sostituito con altra persona. La fattispecie che vede coinvolto il soggetto passivo in condizioni di inferiorità fisica o psichica, che veniva precedentemente disciplinata dall'art.519 comma 2 n. 3 c.p., viene ad esistere allorché il soggetto passivo sia in condizioni tali da non poter resistere al soggetto attivo. Si fa riferimento ad un concetto di incapacità sia permanente sia temporanea di respingere efficacemente la congiunzione carnale non voluta[106].

"La violenza sessuale per induzione rappresenta ciò che resta della violenza carnale c.d. presunta, disciplinata dal comma 2 dell'abrogato art.519, ma con quest'ultima, nulla ha da condividere quanto al bene giuridico che parte della dottrina aveva individuato nella intangibilità sessuale. La fattispecie della violenza sessuale per induzione, sia nella sottofattispecie di cui al comma 1 sia in quella prevista al n.2 tutela il bene della libertà sessuale"[107].

Il bene giuridico tutelato riguarda l'autonomia della persona nella sua sfera sessuale, che deve essere capace di esprimere un consenso libero e consapevole per l'esecuzione dell'atto sessuale[108].

Si può parlare di violenza sessuale quando il rapporto prosegue nonostante il consenso della donna, anche se originariamente dato, venga meno perché deve essere perdurante e cioè deve durare nel corso nell'intero rapporto[109].

Il concetto di "atto sessuale", presente sia nella fattispecie di violenza sessuale per costrizione sia nella fattispecie di violenza sessuale per induzione,

---

[105] Cass. pen., Sez. Unite, 16 luglio 2020, n. 27326 in Dir. Pen. e Processo, 2020, 11, 1422

[106]cfr. G. Forti – S. Riondato - S.Seminara "*Commentario breve al Codice penale",* Padova, 2024, p.2396

[107] G. Forti-S. – S. Riondato - S.Seminara, *"Commentario breve al Codice penale* " p. 2395

[108] Sul punto si rinvia a Trib. Milano 9.1.2018, n. 10220, *Dir.pen.cont* 12-10-2018

[109] Cass. pen., Sez. III, 20 giugno 2023, n. 26497 in https://canestrinilex.com/risorse/ripensamento-allatto-sessuale-va-rispettato-altrimenti-ce-reato-cass-2649723

non definito legislativamente, è ampio e include ogni tipo di contatto o comportamento a carattere sessuale imposto senza il consenso della vittima.

Per tutelare al meglio la vittima sarebbe necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l'atto sessuale fosse caratterizzato sia da un requisito soggettivo che oggettivo (metodo di giudizio misto). Con il primo requisito si farebbe riferimento al soddisfacimento dell'istinto sessuale, presupposto richiesto per gli atti di libidine violenti (art. 521 c.p. abrogato). Ed infatti alcuna dottrina sostiene che il concetto di "atto sessuale" debba essere strettamente correlato al concetto sostituito di atti di libidine. Se ci si dovesse soffermare sul requisito soggettivo non si riscontrerebbero problemi. Questi insorgono nel momento in cui si riflette sul requisito oggettivo perché alcuni ritengono che l'atto sessuale, per essere considerato tale dal punto di vista oggettivo, debba coinvolgere la corporeità sessuale della vittima; si richiede quindi un contatto fisico con la vittima. Questa visione si limita al fatto che ci sia stato un contatto senza necessariamente considerare ulteriori circostanze. In altre parole, l'atto sessuale è definito oggettivamente dalla presenza di un'interpretazione fisica che viene considerata come sufficiente per determinare che l'atto in questione sia stato sessuale. Altri, invece, ritengono che non sia un presupposto sufficiente, in quanto, per far sì che si possa ritenere configurabile il reato di violenza sessuale, sarebbe sufficiente la condotta di esibizione del pene e di masturbazione senza contatto fisico con la vittima. Secondo questa visione, invece, l'atto deve essere valutato non solo in base al contatto fisico, ma anche alle intenzioni, al consenso e alle circostanze. In questo senso, l'oggettività dell'atto sessuale non si riduce a un semplice contatto, ma richiede una comprensione più profonda dell'interpretazione tra le persone coinvolte. Anche un semplice bacio è sarebbe idoneo a compromettere la libertà sessuale del soggetto qualora, in considerazione della complessità della condotta, emerga una compromissione della sessualità del soggetto passivo[110]. Recente giurisprudenza si è occupata della questione del "bacio sulla guancia", cd. "rubato" e ha statuito che "in tema di reati sessuali, il bacio sulla guancia,

[110] Cfr., G. Forti-S. – S. Riondato - S.Seminara, *"Commentario breve al Codice penale"* p. 2398 e ss.

configuri violenza sessuale nella forma consumata e non tentata, allorquando in base ad una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetto coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima"[111].

Come anticipato in precedenza, per tutelare al meglio la vittima, la legge richiede che l'atto sia accompagnato dalla violenza o dalla minaccia, ma anche il consenso gioca un ruolo cruciale.

Il terzo ed ultimo comma[112] prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale[113] ed indefinito[114] qualora la compressione della libertà sessuale sia minima, in considerazione del fatto concreto e delle circostanze. La predetta attenuante va applicata tenendo conto della valutazione globale del fatto oggetto di reato[115].

Quanto detto sul reato di violenza sessuale può, dal punto di vista definitorio, far notare che la violenza c.d. assoluta è la violenza che rende la vittima privata di ogni possibilità di azione o difesa, incapace di reagire, mentre la violenza c.d. relativa non priva la vittima della totale facoltà di scelta ma, il più delle volte, assume una valenza formale dovuta dalla forza fisica subita.

L"art.609-septies stabilisce che i reati previsti dagli artt. 609-bis e 609-ter (circostanze aggravanti) sono punibili a querela della persona offesa. L'articolo prevede una deroga al normale termine di 3 mesi per proporre querela, e questo a causa del tipo di reato che intacca profondamente la sfera personale e psicologica della vittima. Il termine è di 12 mesi perché purtroppo, in alcuni casi, la vittima, dopo aver subito violenza, si sente "sbagliata", si sente in colpa e può avere vergogna a denunciare il fatto. La querela proposta dalla persona offesa, come stabilito dal terzo comma, è irrevocabile. All'ultimo comma vengono

---

[111] Cass. pen., Sez. III, 17 dicembre 2021, n. 6158 in https://canestrinilex.com/risorse/bacio-a-sorpresa-con-complimenti-e-reato-cass-615821

[112] Art. 609-bis co. 3 c.p. "*Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi"*

[113] Può ridurre la pena in caso di violenza sessuale, ma solo in particolari circostanze: nei casi di minore gravità. Qualora la compressione della libertà sessuale sia minima.

[114] Si tratta di attenuanti che possono essere valutate dal giudice in modo discrezionale, tenendo conto delle specificità del caso

[115] Sul punto di veda F. D'anzi, *"Violenza sessuale: la circostanza attenuante del fatto di minore gravità necessita della valutazione globale del fatto*" p. 8 e ss.

elencati i casi più gravi per cui la procedibilità non è più a querela ma d'ufficio. Tra questi casi vi è quello in cui la violenza sessuale venga commessa nei confronti di una persona che al momento del fatto non abbia compiuto ancora diciotto anni, oppure, ancora, nel caso in cui venga commessa violenza sessuale da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni.

4.1 Circostanze aggravanti e pene accessorie

Le circostanze aggravanti dell'art. 609-bis sono previste all'art.609-ter[116].

Il primo comma, al n.1, prevede come circostanza aggravante il caso in cui il soggetto attivo della violenza sessuale sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, del soggetto passivo. La giurisprudenza del nuovo millennio ha ravvisato una "responsabilità mediante omissione nel reato di violenza sessuale per tali soggetti, in concorso con l'autore materiale del reato, per non averlo impedito in quanto questi hanno una posizione di garanzia connessa al loro dovere di tutela e sorveglianza". Interessante è sottolineare che la Cassazione (04/rv229556) sostiene che il genitore esercente la potestà genitoriale risponde di reato di violenza sessuale anche nel caso in cui il fatto venga commesso dal figlio minore su altri fratelli, in quanto è investito di una posizione di garanzia in ordine al corretto comportamento sessuale dei figli minori e quindi, di

---

[116] Art. 609-ter comma 1 c.p. "*a pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:*
1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa);
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza);
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza);
5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività);
5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore"

conseguenza, ha l'obbligo di impedire che costoro compiano atti di violenza sessuale. Tuttavia, chiarisce ancora la Corte, per poter condannare il genitore di reato di violenza sessuale, devono sussistere i seguenti requisiti: la conoscenza o conoscibilità dell'evento; la conoscenza o conoscibilità dell'azione doverosa incombente del garante; la possibilità oggettiva di impedire l'evento[117].

La possibilità di confronto tra l'aggravante speciale legata al rapporto di paternità e quella comune di abuso delle relazioni familiari, di cui all'art.61, comma 1 n.11) c.p. è riconosciuta, in quanto le due aggravanti hanno motivazioni, natura e fondamenti distinti. Di conseguenza, si configura un concorso apparente di norme, ma si applica il principio dell'operatività indipendente di ciascuna di esse[118].

Al n.2 è prevista l'ipotesi in cui il soggetto attivo, per commettere il reato, somministri sostanze stupefacenti o psicotrope che possano impedire alla vittima di resistere o di esprimere un possibile consenso.

La circostanza aggravante stabilita dal n.4 non riguarda il modo con cui vengono esercitate la violenza o la minaccia, bensì una condizione oggettiva della persona offesa che preesiste e non si identifica con le stesse[119].

Nessun dubbio può rimanere circa la configurabilità del reato di violenza sessuale del coniuge a danno dell'atro coniuge; così parte della giurisprudenza[120] ha sottolineato che l'assenza di dissenso nei confronti dei rapporti sessuali non costituisce una giustificazione, quando risulta che la persona offesa sia costretta a subire tali rapporti, trovandosi in uno stato di sconforto o sottomissione verso il marito, temendo le sue reazioni violente.

Con il d.l. n. 93/2013[121] intitolato "disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere", è stata inserita, all'art.609-ter comma 1 il n.5 quater, ossia la circostanza aggravante del fatto commesso nei confronti di persona del coniuge, anche separato o divorziato, o di colui persona legata attualmente o in precedenza da relazione affettiva. Questa

---

[117] Forti-S. – S. Riondato - S.Seminara, *"Commentario breve al Codice penale"* p.2395
[118] Cass. pen., Sez. III, 12 luglio 2023, n. 36011 in CED Cass. rv. 284986-01
[119] Sul punto si veda Cass. pen., Sez. III, 28 gennaio 2021, n. 17383 in CED Cass. rv. 281337-01
[120] Sul punto si veda C 21/35676
[121] GU Serie Generale n.191 del 16-08-2013

modifica rimane in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza, confermando quindi che nell'ambito di un rapporto di coniugio vi può essere a tutti gli effetti una violenza sessuale e che soprattutto, si tratti di una violenza meritevole di un trattamento sanzionatorio più rigoroso, data la particolare situazione di vulnerabilità della vittima.

Questa prima circostanza aggravante è stata aggiunta dalla L.69/2019[122] (Codice rosso). La versione previgente atteneva all'età inferiore ai quattordici anni della persona offesa. La legge abroga questa fattispecie e inserisce come prima circostanza quanto era previsto al n.5 con riferimento all'ascendenza, genitorialità e tutoraggio.

In tutte le circostanze appena enunciate è previsto un aumento di un terzo rispetto alla pena del reato di violenza sessuale.

Al secondo comma è previsto che, in caso di violenza sessuale nei confronti di persona con età inferiore ad anni quattordici, la pena è aumentata della metà ed è raddoppiata se il minore ha un'età inferiore ad anni dieci (questa aggravante è stata così riformulata dalla legge n.69/2019).

Un'altra circostanza aggravante è disciplinata dall'art.609-duodecies, il quale fa riferimento al caso in cui vengano utilizzati, per il compimento dei reati stabiliti agli artt. 609-bis; 609-quater; 609-quinquies; 609-octies e 609-undecies, mezzi atti a impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. "Si tratta di una previsione imposta dalla diffusione di una criminalità predatoria che opera in rete e si rivolge soprattutto verso i minori di età"[123]. In questo caso il codice prevede che le pene ritrovate negli artt. predetti sono aumentate in misura non eccedente la metà.

L'art.609-nonies prevede una serie di pene accessorie per i delitti contro la libertà sessuale, sia al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio, sia al fine di impedire al condannato di poter ricommettere tali reati, impedendogli di frequentare, ad esempio, luoghi che possano facilitare l'avvicinamento alla vittima e un potenziale risveglio degli impulsi già manifestati.

---

[122] GU Serie Generale n. 173 del 25-07-2019

[123] S. Seminara, *"I delitti contro la personalità sessuale* " p.195

4.2 Ipotesi autonome di reato

Un'ipotesi che rappresenta una fattispecie autonoma di reato è disciplinata dall'art.609-quater rubricato "*atti sessuali con minorenni",* che punisce gli atti sessuali (anche senza violenza, minaccia o induzione) commessi nei confronti di un minore di anni quattordici, nonché nei confronti di un minore di anni sedici purché in questo caso il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo; mentre diventa applicabile la fattispecie criminosa dell'art.609-bis aggravata ex art.609-ter comma 2 se gli atti sono compiuti con violenza, minaccia o induzione.

Nel caso precedentemente enunciato di atto sessuale nei confronti di un minore di anni sedici la pena prevista è la reclusione da tre a sei anni.

Nel caso di atto sessuale nei confronti di un minore di quattordici anni, previsto al comma 3 di tale articolo, la pena prevista è la reclusione fino a quattro anni.

Al comma 4, invece, si riscontrano le possibili aggravanti di tali pene quando il compimento degli atti sessuali con il minore di quattordici anni sia avvenuto in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità; quando il reato venga commesso da più persone riunite; quando il reato sia commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; quando dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, derivi al minore un pregiudizio grave; quando dal fatto si possa mettere in pericolo la vita del minore.

Viene specificato al comma seguente che *"non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art.609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni".* Per poter riconoscere tale attenuante è necessaria una valutazione complessiva del fatto, prendendo in considerazione i mezzi, le modalità esecutive, il livello di coercizione esercitato sulla vittima e le sue condizioni fisiche e psicologiche, anche in relazione all'età. Per il diniego dell'attenuante, invece, è sufficiente la presenza di un solo elemento che rilevi una gravità evidente[124].

[124] Si veda Cass. pen., Sez. III, 24 novembre 2022, n. 8735 in Dir. Pen. e Processo, 2023, 4, 500

Al sesto comma si prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale ed indefinita, qualora la compressione della libertà sessuale sia minima, sempre in considerazione del fatto concreto e delle circostanze.

Infine, all'ultimo comma è prevista l'applicazione dell'art.609-ter, e quindi la violenza sessuale aggravata, nel caso in cui il soggetto passivo abbia meno di dieci anni, equiparando l'eventuale consenso alla mancanza di consenso, data l'età della vittima e la sua impossibilità di autodeterminarsi sessualmente.

Tale delitto non richiede un contatto fisico tra l'autore del reato e la vittima, essendo configurabile anche quando l'autore trova soddisfazione sessuale nell'assistere ad atti sessuali compiuti dalla vittima[125]. Infatti, è configurabile il tentativo anche in assenza di contatto fisico tra le parti, quando la condotta dell'imputato presenti i requisiti di idoneità e univocità nell'invitare la vittima a compiere atti sessuali, con l'intento di soddisfare i propri istinti attraverso la violazione della libertà di autodeterminazione della vittima[126].

Sempre per quanto riguarda i minori di quattordici anni, la L.172/2012[127] ha ampliato, introducendo un secondo comma all'art.609-quinquies, la sfera di applicazione della fattispecie, estendendo la punibilità anche a chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato sessuale, fa assistere una persona minore di quattordici anni al compimento di atti sessuali o mostra alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere/subire atti sessuali. Questo articolo, rubricato "*Corruzione di minorenni"* punisce tali fatti, al primo comma, con la reclusione da uno a cinque anni.

Al terzo comma ritroviamo le medesime circostanze aggravanti considerate per l'art.609-quater; tuttavia, a differenza di quest'ultimo articolo, non si riscontra una circostanza attenuante ma aggravante che viene presa in considerazione nel caso in cui *il colpevole sia ascendente, genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, o altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione stabile di convivenza"* ed in queste situazioni, la pena è aumentata fino alla metà.

---

[125] Sul punto si veda Cass. pen., Sez. III, 4 aprile 2023, n. 26809 in CED Cass. rv. 285060-01
[126] Si veda Cass. pen., Sez. III, 1° dicembre 2021, n. 3705 in CED Cass. riv. 282709-01
[127] GU Serie Generale n.235 del 08-10-2012

Un altro articolo che prevede un reato autonomo è l'art. 609-octies, che punisce la violenza sessuale di gruppo. Al primo comma si legge: "*La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art.609-bis"*. La pena prevista per tale tipo di reato autonomo è la reclusione da otto a quattordici anni. Per la configurabilità del reato è sufficiente la presenza di almeno due persone.

Il reato di violenza sessuale di gruppo si differenzia dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale in quanto non è sufficiente l'accordo tra i partecipanti, ma è necessaria la loro contemporanea ed effettiva presenza nel luogo e nel momento della commissione del reato, in un rapporto causale chiaro ed inequivocabile[128].

L'ultimo comma dell'articolo disciplina una circostanza attenuante quando l'apporto del concorrente sia stato di minima o marginale efficacia tanto nella fase preparatoria che in quella esecutiva. L'attenuante della minore gravità del fatto di cui all'art.609-bis non è applicabile alla violenza sessuale di gruppo, dato che proprio la presenza di più persone causa una lesione particolarmente grave e traumatica nella sfera di autodeterminazione della vittima.

[128] Si veda Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2023, n. 12004 in CED Cass. rv. 284457-01

CAPITOLO III

Uno sguardo critico

Sommario: 1. Criticità nell'ordinamento spagnolo in merito al reato di violenza sessuale. 1.1 Gli effetti indesiderati della legge "solo sí es sí". 1.2 La controriforma: L.4/2023. 2. Criticità nell'ordinamento italiano in merito al reato di violenza sessuale. 2.1 Vittimizzazione secondaria: il caso "Fortezza di Basso". 2.2 I reati sono a tempo? 2.3 Ammonimento per il reato di violenza sessuale. 3. Un confronto. 3.1 Aspetti procedurali e giuridici. 3.2 Misure preventive ed educative. 3.3 Definizione giuridica. 3.4 Percezione sociale e cultura del consenso. 3.5 Prescrizione

1. Criticità nell'ordinamento spagnolo in merito al reato di violenza sessuale

1.1 Gli effetti indesiderati della legge "solo sí es sí"

Una delle leggi considerate più importanti per il Governo di centrosinistra guidato da Sánchez, la legge 10/2022[129] analizzata nei capitoli precedenti, ha avuto conseguenze pratiche sottovalutate dal legislatore che hanno messo in allarme l'opinione pubblica. La nuova normativa, che modifica i reati di aggressione/violazione sessuale (artt. 178 – 179 c.p.) ha avuto un impatto significativo sia sulla definizione dei reati sia sul trattamento sanzionatorio. In passato, gli abusi sessuali erano puniti con pene più miti, ossia con reclusione da uno a tre anni o con multa (da 18 a 24 mesi); in caso di atti penetrativi, la pena aumentava dai quattro ai dieci anni di reclusione. Le aggressioni sessuali (con violenza o intimidazione) venivano punite con pene più severe, con reclusione da uno a cinque anni per il reato base e dai sei ai dieci anni in caso di *violación*. Invece, con la L.10/2022, il legislatore ha adottato un approccio intermedio e cioè: per l'aggressione sessuale "base" la pena va da un anno a quattro anni di reclusione; per l'aggressione sessuale aggravata da *violación*, la pena varia dai quattro ai dodici anni di reclusione. Con riferimento a uno dei principi del diritto penale spagnolo, come tra l'altro di quello italiano, e cioè il *favor rei*[130] che sta alla base della retroattività, non è stata prevista, per la nuova legge, una norma transitoria, cioè una norma che andasse ad impedire o a

[129] BOE-1-2022-14630
[130] Applicazione della norma più favorevole al condannato

limitare, nel passaggio da una disciplina all'altra nei delitti del codice penale, la possibilità di abbassamento delle pene in base alla retroattività. Ciò è avvenuto principalmente per il delitto più grave di aggressione, ossia la *violación,* per il quale il minimo della pena è stato ridotto da sei a quattro anni di reclusione. In pratica, molte persone condannate prima della riforma, per la quale era prevista una pena di sei anni, hanno ottenuto una riduzione della pena (fino a due anni), in alcuni casi portando anche a scarcerazioni se il condannato aveva già espiato la parte di pena rideterminata dal giudice. L'effetto retroattivo che ha determinato la riduzione dele pene ha suscitato un forte malcontento tra l'opinione pubblica, facendo percepire la legge come inefficace e ingiusta nel garantire la protezione alle vittime di violenza sessuale.

Si può dire che sì, la nuova legge ha ampliato significativamente il margine di manovra del giudice nella fase di commisurazione della pena, consentendo maggior flessibilità nella valutazione dei fatti e nella scelta della pena; ed infatti, in caso di aggressioni sessuali con violenza o intimidazione, il giudice ha la possibilità, ora, di optare per una pena pecuniaria anziché per la pena detentiva, qualora il reato possa ritenersi di minore gravità (art. 178 co.3). Tuttavia, in via definitiva, si tratta di una legge che, purtroppo, pur cercando di rafforzare la protezione delle donne, ha mostrato alcuni effetti collaterali indesiderati, che hanno alimentato critiche e insoddisfazioni nella società.

Come sempre accade quando si riducono le pene per un determinato reato, una volta approvata la norma, si apre nei tribunali un processo di revisione della pena, poiché i condannati hanno diritto all'adeguamento della pena alla nuova legge se risulta a loro più favorevole.

Irene Montero[131] ha definito il sistema giudiziario come "sessista" e "machista" e questo pensiero porta alla conclusione che il problema deriverebbe, quindi, dall'applicazione e dall'interpretazione della legge da parte dei giudici che sono privi di una formazione sulle questioni di genere.

[131] Ministra spagnola dell'Uguaglianza

Ed ancora, Victoria Rosell[132], ha voluto sottolineare che il "il problema non è la legge"[133] e che nemmeno la migliore legge può evitare l'interpretazione soggettiva di un tribunale perché "gli stereotipi di genere possono indurre i giudici" a interpretare male le leggi o ad applicarle, di conseguenza, "in modo difettoso andando a compromettere l'equità e l'integrità del sistema giudiziario e mantenendo viva una cultura dell'impunità"[134].

Inizialmente, il primo ministro Sánchez ha preferito non attaccare il sistema giudiziario ma essere fiducioso sostenendo che "la volontà del potere esecutivo e di quello legislativo è stata chiaramente quella di proteggere e offrire più garanzia alle donne. Ora è compito dei tribunali e delle procure unificare la dottrina e fare giurisprudenza"[135].

Questo pensiero è il medesimo della portavoce del Governo spagnolo, Isabel Rodríguez, la quale, nonostante sia consapevole della preoccupazione creatasi a seguito delle riduzioni di pena che si sono verificate, continua a credere e "confidare nell'azione della giustizia e della procura nell'unificare la dottrina"[136].

Ma, dall'altra parte, vi è, ad esempio, la ministra del Tesoro e vicepresidente del Partito Socialista spagnolo, María Jesús Montero, la quale ha chiesto esplicitamente che fosse riesaminato il testo della legge[137].

Contrariamente a quanto detto in precedenza, ad aprile 2023, in un'intervista[138] rilasciata dal primo ministro Pedro Sánchez al "*El Correo",* quest'ultimo chiede scusa a tutte le vittime di violenza sessuale per tutti gli effetti indesiderati della legge "*solo sí es sí*". "Credo che nessun parlamentare, inclusi quelli dei gruppi parlamentari che avevano votato contro questa legge, sia favorevole alla riduzione delle pene degli aggressori sessuali. Perciò io chiedo scusa alle vittime e troveremo una soluzione per risolvere questi effetti indesiderati, perché è il modo migliore di difendere la legge stessa". Queste

---

[132] Magistrato e dal 2020 al 2023 è stata delegata del Governo spagnolo contro la violenza di genere. Rappresenta il partito "*Unidad Podemos"*
[133] ANSA/EPA, Madrid, 16 novembre 2022
[134] "*Il grosso dibattito in Spagna sulla nuova legge sullo stupro*", IlPost, 18 novembre 2022
[135] Parole pronunciate al termine del G20 a Bali, 16 novembre 2022
[136] IlPost, *ult., op., cit.*
[137] Parole pronunciate in un'intervista tenutasi il 15 novembre 2022
[138] "*Pido perdón a las víctimas por los efectos indeseados de la ley del 'solo sí es sí'", ElCorreo,* 16 aprile 2023

parole hanno messo in discussione quella legge che aveva avuto come finalità precisa quella di garantire una maggiore tutela della vittima femminile.

Quintero Olivares e Portilla Contreras, definiscono la riforma come "populista" o ancora come un "sabotaggio della legge" e la descrivono come un espediente legislativo[139].

Álvarez García accusa la legge di avere l'obiettivo di riscrivere "l'arte di amare e così facendo di mettere in pericolo la libertà"[140].

Queste opinioni dottrinali, e soprattutto le scuse pronunciate dal primo ministro trovano riscontro nel bilancio ufficiale del *"Consejo General del Poder Judicial"*[141] *(CGPJ)* sulla riduzione della pena, riportato da "*El País"*[142]*,* il quale ha evienziato che, dopo l'entrata in vigore della legge, vi è stata una riduzione di 978 pene inflitte, 104 delle quali hanno comportato la scarcerazione dei detenuti.

L'aspetto interessante è che, nonostante la negatività di tale bilancio, altra parte della dottrina[143], consapevole delle critiche nei confronti della legge, sottolinea come la riforma sia una "riforma ad ampio spettro che promette di garantire una tutela effettiva delle vittime di violenza di genere".

Dopo le scuse e la pubblicazione di tale bilancio, il primo ministro ha tenuto a precisare che il gruppo parlamentare del suo partito (Partito Socialista), è pronto e "all'opera" su una proposta di modifica che vada a correggere gli effetti indesiderati che ne sono derivati, però rispettando sempre il "cuore del testo, cioè il consenso come elemento centrale"[144]. Rimarrà integro il profilo politico della norma ma verrà modificato, secondo Sánchez, sia il profilo giuridico che tecnico della legge.

Parte del Governo esclude la possibilità di "rivedere la legge"; però vi è altra parte che sostiene che ciò non servirebbe a nulla proprio perché la retroattività

---

[139] Q. Olivaers – P. Contreras, "*La reforma de los delitos contra la libertad sexual, magro triunfo del relativismo populista y sabotaje al derecho", Global politic and Law,* 2022
[140] A. García, "*La libertad sexual en peligro",* Diario la Ley, 2022, p.12
[141] "Consiglio Generale della magistratura spagnola"
[142] R. Rincón, "*Los tribunales rebajan la pena a agresores sexuales en una de cada tres sentencias revisidadas por la ley del solo sí es sí, ElPaís, Madrid, 2023*
[143] L. Gosis, "*La violenza di genere in ottica comparata. La recente novella spagnola. Verso la progressiva affermazione di un modello consensualistico",* Bologna, 2023, p. 19
[144] "*Le scuse di Pedro Sánchez" per gli effetti indesiderati della legge sul consenso",* IlPost, 17 aprile 2023

non viene applicata se continua ad essere più favorevole la disposizione non recente. Ed infatti, proprio a causa di queste continue divergenze, alcune testate giornalistiche spagnole, tra cui "*El País",* hanno suggerito di trovare al più presto una soluzione per evitare che il trascorrere del tempo possa far venire meno la fiducia dei cittadini nella giustizia.

In un'intervista rilasciata il 6 maggio 2024[145], Victoria Rosell ha chiarito che dal suo punto di vista, "ciò che si è sbagliato non è stata la nuova legge in sé, ma le sentenze che la hanno preceduta, perché hanno, in maniera molto generalizzata, optato per la pena minima".

Oltre a questo problema che si potrebbe definire come strettamente giurisprudenziale, è stato riscontrato, da parte della dottrina spagnola, uno scetticismo rispetto al fatto che la legge abbia effettivamente risposto alle richieste sociali emerse dopo le prime decisioni giudiziarie sul caso Pamplona. In effetti, il Governo si rese rapidamente conto, a seguito delle proteste popolari in relazione agli esiti giudiziari riguardanti gli abusi sessuali verificatesi appunto a Pamplona, che fosse necessario intervenire sulla formulazione della legge. In questo contesto, la dottrina penalistica definisce questo fenomeno come "populismo punitivo"[146], descrivendolo come "una risposta sociale a crimini che suscitano un forte allarme pubblico, caratterizzati dalla loro gravità poiché colpiscono vittime vulnerabili, e che spingono la collettività a chiedere pene più severe per i colpevoli, considerando che la legge in precedenza fosse stata troppo indulgente"[147]. Di conseguenza, "la legge L0 10/2022 è accusata, da parte di un settore della dottrina, di essere un mero trasferimento alla Gazzetta Ufficiale dello Stato degli slogan e degli striscioni che sono stati esposti in quelle manifestazioni cittadine in cui è stato espresso disaccordo con la qualificazione

---

[145] "*Entrevistamos a Victoria Rosell sobre la ley "solo sí es sí" en rado Radio ULPGC*"

[146] Sul punto si veda L. Goisis, "*La violenza di genere in ottica comparata. La recente novella spagnola. Verso la progressiva affermazione di un modello consensualistico",* Bologna, 2023, p. 18

[147] P. Castañón con riferimento al caso di Alcásser (1994). Delitto che ebbe 3 vittime, tre adolescenti che vennero rapite, violentate, torturate e uccise; diventò il primo processo mediatico nella storia dei media spagnoli che travalicò i limiti deontologici alla ricerca di alti ascolti, raccontando la vicenda con toni sensazionalistici, arrivando a pubblicare illecitamente anche i dettagli delle autopsie.

giuridica delle prime fasi decisionali relative al caso"[148] "La Manada". Quest'ultimo viene per l'appunto definito come "il caso che ha portato tanto spettacolo e tanta sofferenza"[149].

Questo pensiero però, potrebbe essere smentito dal fatto che, di norma, gli esempi di diritto penale populista, sono caratterizzati dalla tendenza ad aggravare le pene, aspetto che sicuramente manca in questa legge, visto che, come detto in precedenza, viene addirittura criticata per aver ammesso abbassamenti di pena, che, in molti casi, hanno determinato le scarcerazioni dei condannati.

Quindi, tenendo conto di tale contraddizione, ci si chiede se non si tratti, invece, di "populismo legislativo", che "vede solo ciò che vuole vedere a costo, se necessario, di correggere la lettera della legge quando l'ignoranza deliberata è insufficiente"[150]. Per comprendere meglio questo concetto è utile avere a mente esempi di queste "fake news" riguardanti la legge[151]. Oggi, attraverso i social, purtroppo, è molto facile "cedere" al populismo legislativo perché si tende sempre a credere più spesso a quello che si legge.

Viene erroneamente comunicato che al giudice sarà vietato consentire domande sulla vita privata della vittima. "Erroneamente" perché per il giudice non è previsto tale divieto: l'art.709 c.p. spagnolo fa riferimento alle domande che possono essere poste alla vittima e viene specificato che il giudice deve continuare ad adottare "misure per evitare che vengano poste alla vittima domande inutili riguardanti la vita privata". L'aspetto "nuovo" è la particolare attenzione che il giudice deve avere sulle questioni relative all'intimità sessuale della vittima. Maria Alcale Sánchez, docente di diritto penale all'Università di Cádiz e specializzata in violenza di genere, ha voluto sottolineare che "i giudici continueranno ad avere l'iniziativa nel processo, come hanno fatto finora" ed ancora, ad "evitare la vittimizzazione secondaria". Per "vittimizzazione

---

[148] M.A. Sánchez, "*La nueva protección de la libertad sexual en España tras la reforma operada por la ley orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual*", p. 6
[149] M.A. Sánchez, *ult., op., cit.,* p. 6
[150] M.A. Sánchez, ult., op., cit., p. 9
[151] Sul punto si veda L. De Marino- N. López Trujillo, "*La desinformación sobre la ley del 'solo sí es sí': la presunción de inocencia, la protección penal de los hombres o el falso contrato de consentimiento*", Newtral, 25 agosto 2022

secondaria", spiega il magistrato Lucía Avilés, si intende "porre alla vittima domande sulla sua vita privata, che sono del tutto inutili perché abbondano solo di stereotipi e pregiudizi di genere che la screditano". Classici esempi di "vittimizzazione secondaria" possono essere le domande riguardanti l'abbigliamento tenuto dalla vittima al momento del fatto o poste alla vittima sul proprio stato di alterazione psicofisica al momento dell'accaduto.

Questa legge, contrariamente a quanto viene sostenuto dall'opinione pubblica, protegge penalmente gli uomini vittime di violenza sessuale. È bene specificare questo tipo di "populismo legislativo" perché viene detto che le vittime maschili non vengono tutelate e questo può essere subito smentito dal fatto che la legge mantiene, dal Codice penale precedente, i termini neutri ed appunto si parla di "vittime" senza specificare il sesso. Per essere precisi, però, solamente all'art.180, comma 4[152] della legge viene inserita come circostanza aggravante il fatto che la donna sia sposata o legata sentimentalmente con l'aggressore. Qui si è voluto specificare il sesso del soggetto passivo ma comunque non si tratta di una novità portata dalla legge del 2022, poiché era già esistente in altri testi recepiti nel Codice con la legge 1/2004.

Altro esempio di disinformazione è ritenere che la legge presupponga la colpevolezza dell'imputato, anziché l'innocenza di quest'ultimo. Per smentire quanto predetto, Cira García[153] sostiene che "la vittima deve continuare a dimostrare che non c'è stato consenso. Inoltre, in caso di mancanza di prove o assenza di consenso non è debitamente accreditata, si applicherà il principio in *dubio pro reo,* cioè prevale la presunzione di innocenza".

Un pensiero che viene divulgato, e purtroppo in parte condiviso, riguarda la presenza di un contratto di consenso che i partecipanti dell'atto sessuale devono avere con sé per poter avere un rapporto. I divulgatori di questo tipo di informazione hanno addirittura creato un fantomatico contratto di consenso con il logo del Ministro dell'Uguaglianza[154]. Il consenso che viene richiesto dalla

---

[152] Art. 280 co.4 L. 10/2022: "*Cuando la victima sea o haya esposa o mujer que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia"*

[153] Magistrato e membro della *"*Asociación Mujeres Juezas de España" (AMJE), la quale si riferisce all'Associazione delle donne giudice di Spagna

[154] Sul punto si veda R. Borja, "*El Ministero de Igualdad no ha publicado un documento de consentimiento para relaciones sexuales",* Newtral, 6 marzo 2020

normativa è un consenso chiaro ed esplicito, non viene fatto alcun riferimento all'obbligo di avere con sé alcun tipo di contratto.

"Quindi, piuttosto che accusare la legge di essere figlia di un populismo punitivo, è possibile caratterizzare le reazioni che ha generato come figlie di un populismo legislativo capace di correggere maggioranze parlamentari democraticamente elette"[155]

1.2 La controriforma: L.4/2023

Tenendo conto di tutto ciò che è stato spiegato, la Spagna ha adottato una controriforma, la L.4/2023, la quale ha come obiettivo quello di "blindare la legge a favore delle vittime ed evitare l'effetto indesiderato di una possibile applicazione delle pene minime previste nelle nuove cornici edittali, che sono più ampie, in modo che per i casi gravi non esista la possibilità di infliggere pene basse"[156].

La controriforma recupera le pene stabilite precedentemente per i reati di aggressione sessuale (da uno a cinque anni di reclusione) e di *violación* (da sei a dodici anni di reclusione). Questo recupero si inserisce nell'introduzione di un sottotipo aggravato (artt. 178 co.3 e 179 c.p.), che si applica nei casi in cui l'aggressione sia stata commessa con violenza, intimidazione, o nei confronti di una vittima priva della capacità di autodeterminarsi.

Nonostante la modifica, la retroattività della precedente legge continuerà ad avere effetti e pertanto non si risolverà completamente il problema pratico predetto. La distinzione tra aggressione e abuso sessuale continuerà a produrre effetti sul piano delle pene, sebbene sia stata eliminata dal punto di vista nominalistico. Tale decisione è stata accolta positivamente da parte della dottrina, la stessa che in precedenza aveva criticato la legge in quanto aveva previsto pene uguali per tutte le forme di aggressione sessuale, indipendentemente dalla gravità del comportamento (violenza, intimidazione).

---

[155] M.A. Sánchez, "*La nueva protección de la libertad sexual en España tras la reforma operada por la ley orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual*", p. 11
[156] BOE-A-2023 n. 101 del 28 aprile

In questo senso, la riforma restituisce proporzionalità, che richiede che la pena sia commisurata alla gravità del reato[157].

La controriforma ha ottenuto apprezzamenti sotto il profilo della certezza e dell'equità nelle decisioni penali, grazie alla fissazione di parametri normativi chiari entro i quali i giudici sono obbligati a muoversi nella fase di commisurazione della pena. Ciò ha portato a una maggiore uniformità e trasparenza nel trattamento dei reati sessuali[158].

Dall'altra parte, vi sono pensieri che comunque contrastano anche tale controriforma, come ad esempio Quintero Olivares, che parla di "*regreso al codigo della Manada"*[159] proprio per far intendere che nonostante la riforma, ci sia un ritorno al modello normativo associato al "caso della Manada". È vista come una "sbiadita operazione di maquillage normativo"[160], espressione che viene utilizzata per descrivere un cambiamento superficiale che non affronta realmente i problemi strutturali alla base della legislazione penale, ma che tenta semplicemente di dare un'apparenza di cambiamento senza una vera sostanza.

2. Criticità nell'ordinamento italiano in merito al reato di violenza sessuale

2.1 Vittimizzazione secondaria: il caso "Fortezza di Basso"

La L. 66/1996, come anticipato, ha avuto sempre l'obiettivo di superare il rischio della vittimizzazione secondaria (aspetto in comune con l'ordinamento spagnolo) e per l'appunto è doveroso ricordarsi l'art. 15, il quale introduce all'art.472 c.p.p. il comma 3-bis, ai sensi del quale quando si procede per il delitto di violenza sessuale, non è consentito fare domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa, a meno che non sia necessario per una corretta

---

[157] Sul punto, Q. Olivares, *"La contrarreforma de los delitos contra la libertad sexual",* in *Global politics and law,* 6 febbraio 2023

[158] Sul punto si veda I. Merenda, "*La ley del solo sí es sí: la controversa riforma dei delitti contro la libertà sessuale nell'ordinamento spagnolo. Spunti per il legislatore italiano?",* Archivio penale, 2024

[159] Per un'accurata analisi delle diverse reazioni alla controriforma, M. Díaz y García-Conlledo -M. A. Trapero Barreales, "*La nueva reforma de los delitos contra la libertad sexual: ¿la vuelta al Código*
penal de la Manada?, in *Revista Eletrónica de Ciencia Penal y Criminología (RECPC),* 5 settembre 2023

[160] I. Merenda, *ult., op., cit.,* p. 16

ricostruzione dei fatti. Per vittimizzazione secondaria si intende, oltre che le domande "indiscrete" poste dai giudici, il trattamento delle vittime da parte della società o dei media. Nonostante i progressi legislativi, molte vittime di violenza sessuale continuano a subire giudizi stereotipati e a essere trattate come se fossero in parte responsabili degli abusi. Su questo è interessante citare un sondaggio realizzato dall'Istat nel 2020, nel quale si evidenzia che un italiano su quattro ritiene che un modo di vestire succinto possa provocare una violenza sessuale; il 15% degli italiani crede che una donna se subisce uno stupro quando è ubriaca o drogata, ne è in parte responsabile; per il 7% degli italiani, di fronte ad una proposta sessuale, le donne spesso dicono di "no" ma in realtà intendono "sì", ed infine, per il 6,2% degli italiani le donne serie non vengono violentate.

Esiste un caso, avvenuto nel 2015, che dimostra come l'obiettivo di evitare il rischio di vittimizzazione secondaria non sempre è stato raggiunto. Si tratta di una violenza sessuale di gruppo avvenuta alla Fortezza di Basso, in provincia di Firenze nel 2008 e denunciata da una ragazza nei confronti di sette ragazzi. La ragazza aveva accettato un invito ad una festa da uno di questi ragazzi e, dopo questa serata trascorsa insieme, viene violentata all'interno della loro autovettura, mentre si trovava sotto l'effetto di alcol. I sette ragazzi vengono subito identificati dalla ricorrente e posti in stato di custodia cautelare. La giovane donna, i testimoni e i sette imputati sono stati interrogati e nel maggio 2010 questi ultimi vengono processati davanti al Tribunale di Firenze e sei dei sette condannati, nel gennaio 2013, per violenza sessuale nei confronti di una persona che era in stato di inferiorità fisica e mentale (art. 609-bis comma 1), in combinato disposto con il reato di violenza sessuale di gruppo (609-octies). Il settimo imputato viene invece prosciolto perché si è dimostrato che non avesse partecipato allo stupro. Viene presentato appello e il 4 marzo 2015[161], la Corte d'Appello di Firenze ha assolto tutti e sei gli imputati ritenendo che ci fossero troppe incongruenze nella versione rilasciata dalla ricorrente e che questo avrebbe "minato la sua credibilità complessiva"[162]. La ricorrente ha subito

[161] Corte d'Appello di Firenze, Sez. II, 4 marzo 2015, n. 858 in Osservatorio Violenza sulle Donne, https://ovd.unimi.it/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/Corte-dAppello-Firenze-n.-8582015.pdf
[162] A. Scarcella, *"stupro: le motivazioni della sentenza assolutoria violano la sfera intima della vittima, Italia condannata",* Altalex, 3 giugno 2021

richiesto al Pubblico Ministero di poter proporre ricorso in Cassazione, impugnando le motivazioni della sentenza della Corte d'appello, ma non viene proposta alcuna impugnazione e di conseguenza la sentenza è divenuta irrevocabile.

La ricorrente si rivolge alla Corte di Strasburgo[163], il 19 gennaio 2016, in quanto organo giurisdizionale volto ad assicurare il rispetto della CEDU[164] da parte degli Stati contraenti poiché ritiene che sia stato violato l'art.8 CEDU[165], rubricato "diritto al rispetto della vita privata e familiare", nello svolgimento del procedimento penale. Viene considerato anche l'art.14 CEDU[166] rubricato "divieto di discriminazione" perché la ragazza ritiene di essere stata vittima di discriminazione di genere, affermando che l'assoluzione dei suoi aggressori e l'atteggiamento negativo delle autorità durante il processo penale fossero il risultato di un pregiudizio legato al suo sesso. La Corte, con una pronuncia del 27 maggio 2021[167], ha sottolineato come alcuni aspetti della motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che facevano riferimento alla vita privata e personale della ricorrente, avessero infranto i suoi diritti tutelati dall'art.8 CEDU: ha ritenuto ingiustificati i riferimenti alla "lingerie rossa" che viene mostrata dalla ragazza durante la serata e quelli sulla sua bisessualità e ancora i riferimenti alle relazioni sessuali occasionali che aveva avuto prima del fatto. Merita attenzione il linguaggio utilizzato in Appello nel passaggio in cui viene descritta la persona offesa, cioè come "un soggetto femminile fragile, ma

[163] Corte europea dei diritti dell'uomo
[164] Convenzione europea dei diritti dell'uomo che viene firmata nel 1950. Si tratta di un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa
[165] Art. 8 CEDU: "*Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui*"
[166] Art. 14 CEDU: "*Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione*"
[167] Corte eur, dir. uomo, Sez. I, 27 maggio 2021, J.L. Italia, n.5671/16

al tempo stesso creativo, disinibito, in grado di gestire la propria (bi)sessualità, di avere rapporti fisici occasionali, di cui nel contempo non era convinta"[168].

La Corte d'Appello, circa la decisione della ricorrente di denunciare i fatti, ha ritenuto che fosse stato un modo per "stigmatizzare quella iniziativa di gruppo comunque non ostacolata" e per reprimere un "discutibile momento di debolezza e di fragilità" dovuto a "una vita non lineare come la sua"[169]. Queste parole sono state ritenute dalla Corte come colpevolizzanti e moraleggianti nei confronti della vittima.

Di conseguenza la Corte di Strasburgo ha ritenuto che i diritti di cui all'art. 8 CEDU non sono stati tutelati.

La Corte europea, con sei voti contro uno, ha condannato l'Italia al risarcimento alla ragazza, ex art. 41 CEDU[170] rubricato "equa soddisfazione", di 12.000 euro a titolo di danno morale, oltre alla somma di 1.600 euro a titolo di costi e spese del procedimento.

2.2 I reati sono a tempo?

Se i reati siano a tempo o meno è un interrogativo che nasce spontaneo dopo l'assoluzione nei confronti di un bidello nel 2023[171]: il 12 aprile 2012, in un istituto scolastico a Roma, un bidello è stato accusato di violenza sessuale nei confronti di una studentessa diciassettenne. La ragazza ha raccontato che il bidello avrebbe approfittato di un suo momento di distrazione per palpeggiarle i glutei dall'interno dei pantaloni.

Durante il processo le dichiarazioni della ragazza "sono apparse pienamente credibili, in quanto dettagliate, prive di contraddizioni, logiche, coerenti, nonché prive di alcun intento calunnioso nei confronti dell'imputato" ed inoltre le sue dichiarazioni sono state confermate anche da alcuni testimoni, tra cui una sua

---

[168] Pt. 21 sentenza n. 858/2015
[169] Pt. 23 sentenza n. 858/2015
[170] Art.41 CEDU: "*Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa*"
[171] Trib. Roma, Sez. V, 6 luglio 2023 in Quotidiano giuridico, 2023

compagna di scuola, una professoressa e la barista del bar dell'istituto che il giorno dell'accaduto ha assistito ad un confronto tra il bidello e la ragazza.

Il bidello si è difeso dall'accusa confermando di aver toccato i glutei della ragazza ma di averlo fatto "per scherzo" e soprattutto negando di averle messo le mani dall'interno dei pantaloni e sotto gli slip.

I giudici ritengono che non siano emerse prove sufficienti per poter "formulare, senza alcun ragionevole dubbio, un giudizio di responsabilità dell'imputato". Ciò è stato dichiarato in quanto, secondo loro, il gesto del bidello integrasse esclusivamente l'elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 609-bis c.p. Per "elemento oggettivo" di tale reato si fa riferimento al fatto che il bidello ha effettivamente toccato i glutei, considerata zona erogena. Quello che è più difficile da valutare, secondo i giudici, è l'elemento soggettivo e cioè se ci fosse realmente la volontà di compiere il reato. Nelle motivazioni della sentenza si può leggere che "alcune caratteristiche del gesto non consentono di configurare l'intento libidinoso o di concupiscenza". Tra le caratteristiche del gesto ci sono la velocità, ossia "senza alcun'insistenza nel toccamento, da considerarsi quasi uno sfioramento"; il luogo, ossia "in un locale aperto al pubblico e in presenza di altre persone"; il tempo, ossia "in pieno giorno". Quindi si parla di "ampi margini di dubbio sulla volontarietà nella violazione della libertà sessuale della ragazza", i quali hanno portato alla decisione definitiva di assoluzione per il bidello in quanto il "fatto non costituisce reato". L'accusa assolutamente d'accordo con quanto deciso e ha chiesto alla Procura di poter presentare appello.

Per rispondere alla domanda se i reati sono a tempo, nel caso di specie, i giudici ritengono che l'imputato non è stato assolto in quanto si era trattato di un toccamento avvenuto tra i 5 e i 10 secondi, ma perché c'erano dubbi sulla volontarietà della condotta contestata; i giudici hanno espressamente ritenuto che anche un atto di libidine subdolo e repentino può configurare reato di violenza sessuale, purché si dimostri la volontà di ledere la libertà sessuale altrui. Ed è proprio questo elemento soggettivo che, secondo i giudici, non viene

riscontrato. Quindi, anche solo un dubbio sulla possibile colpevolezza dell'imputato ha fatto sì che i giudici optassero per l'assoluzione dell'imputato[172].

Questo caso ha avuto un'onda mediatica importante. Non tutti sono stati d'accordo con quanto ha deciso il Tribunale di Roma perché si ritiene che non dovesse esserci alcun dubbio sulla colpevolezza dell'imputato proprio perché lui ha toccato una zona erogena della ragazza e che non doveva essere rilevante la durata, il luogo, il momento in cui è stato fatto.

2.3 Ammonimento per il reato di violenza sessuale

Eugenia Maria Rocella[173], Matteo Piantedosi[174], Carlo Nordio[175] hanno presentato alle Camere un disegno di legge intitolato "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica", diventato poi L. n. 168 del 24 novembre 2023[176].

Si può osservare un ampliamento dell'applicazione degli ammonimenti che vengono previsti all'art.1, rubricato "Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime". L'ammonimento è di competenza esclusiva del Questore e consiste nell'intimazione, rivolta da quest'ultimo all'autore delle condotte illecite, ad astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia, minaccia o violenza. Ha l'obiettivo di far cessare immediatamente gli impulsi violenti e di prevenire che possano ripetersi in futuro, fungendo da avvertimento formale. Il destinatario viene invitato a riflettere sulle proprie azioni e sull'impatto negativo che esse hanno avuto sulla vittima e sulla società. Al comma 2 vengono apportate delle modifiche agli artt. 8 e 11 D.L. n.11 del 23 febbraio 2009[177], recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, prevendo l'ammonimento anche per il reato di violenza sessuale (art.609-bis) e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter). Parte

---

[172] Art. 533 c.p.p. co.1: "*il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica le pene e le eventuali misure di sicurezza.*

[173] Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

[174] Ministro dell'interno

[175] Ministro della giustizia

[176] GU n. 275 del 24-11-2023

[177] GU n.45 del 24-02-2009

dell'opinione pubblica[178] ritiene inopportuna l'aggiunta dell'ammonimento per i reati di cui agli artt. 609-bis e 612-ter in quanto trattasi di reati molto "delicati" che, se oggetto di ammonimento, causerebbero il venir meno della tutela prevista per le vittime. Ciò in quanto la donna sarebbe esclusa da qualsiasi comunicazione e partecipazione e non avrebbe a disposizione alcuno strumento per potersi opporre ad un'eventuale archiviazione ed inoltre ci sarebbe comunque un'istruttoria e quindi un'esposizione dei dettagli intimi. La decisione di applicare l'ammonimento comporta la mancanza di un intervento da parte della giustizia penale ma per questi tipi di reati non è sufficiente: è assolutamente necessario un processo vero e proprio per poter tutelare al meglio la vittima e incriminare l'autore del reato.

Quindi, l'uso dell'ammonimento per un reato come quello di violenza sessuale può sembrare inadeguato poiché viene considerato come una sanzione alquanto "leggera" per un creato che può lasciare danni psicologici e fisici significativi sulla vittima. Potrebbe non dare sufficiente riconoscimento alla sofferenza della vittima che può sentirsi "abbandonata" dalla giustizia e questo potrebbe comportare una diminuzione della fiducia nel sistema giudiziario e di conseguenza potrebbe causare una diminuzione delle denunce. Far riflettere l'autore sul danno causato non sempre evita la reiterazione del reato, poiché la punizione leggera potrebbe non garantire una reale dissuasione per il reo.

Si potrebbe parlare di una sorta di "depenalizzazione" del reato di violenza sessuale.

Elena Biaggioni[179] sostiene che "quando una donna decide di parlare e denunciare una violenza sessuale, deve seguire un procedimento penale non una reprimenda, una sgridata" e ancora "è invece urgente e fondamentale che, una volta attivato il processo di denuncia della donna, questo segua binari certi e sufficienti, senza che la vittima debba percorrere un nuovo calvario di ri-vittimizzazione".

[178] Sul punto si veda Associazione Nazionale D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza)
[179] Vicepresidente D.i.Re

3. Un confronto

3.1 Aspetti procedurali e giuridici

Una delle caratteristiche positive della legge spagnola è la presenza di un sistema che facilita l'accesso alle prove da parte delle vittime, come la possibilità di raccogliere prove immediate senza dover affrontare un procedimento. Inoltre, la Spagna ha attivato un sistema che prevede l'assistenza legale gratuita per le vittime di crimini sessuali.

L'aspetto interessante è che in Spagna le vittime di violenza sessuale non sono obbligate a rendere dichiarazioni dettagliate sul delitto, a meno che non desiderino farlo. Questa scelta ha l'obiettivo di evitare il trauma psicologico aggiuntivo che potrebbe derivare dal processo, o quantomeno limitarlo. Il sistema giudiziario spagnolo si concentra molto sulla protezione della vittima e sulla riservatezza durante il processo.

Una novità significativa è l'introduzione di una formazione obbligatoria per le forze dell'ordine e per i giudici su come trattare i casi di violenza sessuale, sensibilizzando sulle dinamiche del delitto.

In Italia, sebbene le vittime abbiano diritto ad accedere a servizi di supporto psicologico, il sistema giuridico richiede che la testimonianza della vittima venga ascoltata durante il processo. Spesso questo avviene tramite la registrazione video o l'intervento di psicologi che aiutano a ridurre il trauma della vittima. Ed inoltre in Italia il sistema giudiziario è ancora lento e spesso il processo per i crimini sessuali può durare molti anni. Questo può avere un effetto devastante sulle vittime, che sono costrette ad affrontare traumi psicologici senza vedere giustizia rapidamente.

3.2 Misure preventive ed educative

In Spagna sono stati fatti sforzi significativi per promuovere programmi educativi nelle scuole riguardo la parità di genere, il rispetto e la prevenzione della violenza sessuale. Si incoraggia una visione moderna del consenso e della parità tra uomini e donne, con iniziative che mirano a sensibilizzare i giovani sin dalla scuola primaria. L'obiettivo della L.10/2022 è quello di creare un ambiente legale e sociale in cui la violenza sessuale e le aggressioni siano

prevenute attraverso la promozione della cultura del consenso e del rispetto. Mira ad educare e sensibilizzare la società, in particolare le giovani generazioni, affinché si sviluppi una consapevolezza collettiva sul diritto delle persone a essere libere da violenze e molestie sessuali. Viene prevista come misura preventiva ed educativa l'educazione sessuale nelle scuole che deve insegnare valori come il rispetto reciproco, la parità di genere, il consenso e la prevenzione della violenza sessuale.

In Italia purtroppo la prevenzione della violenza sessuale nelle scuole e la lotta contro gli stereotipi di genere è ancora una sfida aperta. La questione è oggetto di dibattito pubblico perché da un lato si ritiene che sia fondamentale introdurre un'educazione sessuale completa e scientifica, in modo che i giovani possano fare scelte informate e consapevoli in merito alla loro salute sessuale ed affettiva; dall'altro però, ci sono voci critiche, spesso legate a convinzioni culturali o religiose che considerano l'insegnamento dell'educazione sessuale come una questione troppo privata che non può essere insegnata.

In Spagna la legge incoraggia campagne pubbliche e istituzionali per sensibilizzare la popolazione riguardo al concetto di consenso e contrastare le attitudini e i comportamenti che giustificano o minimizzano la violenza sessuale. La legge, sebbene si concentri principalmente sulla protezione delle vittime e sulla prevenzione, include anche misure che cercano di riabilitare gli autori di reati sessuali, specialmente nei casi di recidiva. Ciò implica programmi educativi mirati per trasgressori, per formarli al rispetto del consenso e sulle conseguenze legali e sociali delle loro azioni.

In Italia, quest'obiettivo di sensibilizzazione della popolazione su un tema così delicato non è di iniziativa della legge ma di numerosissime associazioni o fondazioni. Una in particolare, che è conosciuta da tutti proprio perché tantissimi *testimonial* ne sono portavoce è la fondazione "Uno nessuno centomila"[180].

[180] È la fondazione italiana dedicata alla prevenzione ed al contrasto della violenza sulle donne https://www.unanessunacentomila.net/

3.3 Definizione giuridica

In Spagna la violenza sessuale è regolata dal Codice penale spagnolo agli artt. 178 e seguenti. Una delle principali differenze rispetto all'Italia è l'adozione del principio del consenso esplicito. La L.10/2022 ha reso il concetto di consenso il cuore della definizione di violenza sessuale, introducendo il principio "solo sì è sì", che implica che qualsiasi atto sessuale senza il consenso esplicito della persona sia considerato un delitto, a prescindere dalla presenza di violenza fisica. Questo cambia la percezione e la gestione legale del reato, focalizzandosi sul consenso attivo e non solo sull'uso della forza.

In Italia la violenza sessuale è definita dal Codice Penale agli artt. 609-bis e seguenti. Il reato viene configurato come qualsiasi atto sessuale compiuto senza il consenso della vittima attraverso violenza o minaccia.

La legislazione italiana ha tradizionalmente avuto un approccio più centrato sull'elemento della "costrizione" fisica o psicologica, e non sempre sulla necessità di un consenso esplicito. Questo ha portato a discussioni e critiche riguardo alla possibilità che vengano emesse condanne per casi in cui il consenso non era chiaro, ma non c'era la prova di violenza evidente. Recentemente, però, c'è stato un forte movimento di sensibilizzazione, e le politiche stanno evolvendo verso una maggiore attenzione al consenso.

3.4 Percezione sociale e cultura del consenso

In Spagna la riforma del 2022 ha avuto un impatto positivo in termini di cambiamento culturale. L'adozione di tale legge ha incentivato una cultura più aperta riguardo la discussione del consenso e della violenza sessuale, favorendo una maggiore consapevolezza collettiva. Tuttavia, alcuni osservatori affermano che, nonostante la riforma, le mentalità conservatrici siano ancora presenti specialmente nelle aree più rurali o tra le generazioni più anziane.

La cultura italiana, tradizionalmente più conservatrice, ha avuto un impatto significativo sulla percezione della violenza sessuale. La società italiana è stata a lungo più focalizzata su tematiche legate alla vergogna, al pregiudizio e alla "reputazione" della vittima. In un documentario, in cui è stata raccontata la tragica vicenda del Massacro del Circeo, è stato mostrato che la madre di

Donatella, vittima di violenza sessuale di gruppo, appena ha raggiunto la figlia in ospedale dopo il ritrovamento nell'auto degli aguzzini, è stata fermata da alcuni giornalisti che le hanno chiesto se fosse vero che la figlia era stata violentata sessualmente e nella sua risposta: "Mia figlia è sana", c'è tutto il pregiudizio della cultura dell'epoca.

Inoltre, è importante notare che in Italia è ancora diffuso un certo livello di reticenza nell'accettare che l'assenza di resistenza fisica non implica il consenso. Le vittime di violenza sessuale sono talvolta accusate di non aver "lottato" abbastanza, il che può essere un deterrente per le denunce.

3.5 Prescrizione

La prescrizione, nel codice penale spagnolo viene disciplinata dall'art. 131[181]. In Spagna il termine di prescrizione per il reato di violenza sessuale dipende dalla pena prevista dal giudice, ma in generale, secondo l'art. 131, varia in base alla durata della pena perché, se la pena è superiore ai dieci anni, il reato si prescrive dopo venti anni; se la pena è tra i cinque e i dieci anni, il reato si prescrive dopo i quindici anni; se la pena è inferiore ai cinque anni, il reato si prescrive dopo dieci anni. Tuttavia, va notato che la prescrizione dei delitti sessuali può essere interrotta o sospesa in alcune circostanze, ad esempio se la vittima è minorenne o se il procedimento penale è sospeso per determinate ragioni. Inoltre, la L.10/2022 ha previsto che i crimini sessuali commessi su minorenni non siano soggetti a prescrizione fino a che la persona non abbia

[181] Art. 131 c.p. spagnolo: "*1. Los delitos prescriben:*
A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años.
A los quince, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años.
A los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez.
A los cinco, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año.
2. Cuando la pena señalada por la ley fuere compuesta, se estará, para la aplicación de las reglas comprendidas en este artículo, a la que exija mayor tiempo para la prescripción.
3. Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no prescribirán en ningún caso.
Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona.
4. En los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave"

compiuto i trent'anni, a meno che non si tratti di delitti con pene inferiori a sei anni.

Non è tanto diversa la disciplina della prescrizione prevista nell'ordinamento italiano dall'art. 157 c.p.[182]. La prescrizione del reato di violenza sessuale dipende dalla gravità del reato e dalla pena prevista. Infatti, se la pena è superiore a sei anni, la prescrizione avviene dopo vent'anni. Se invece, la pena è inferiore a sei anni, la prescrizione avviene dopo dieci anni. Tuttavia, la prescrizione può essere sospesa o interrotta se ci sono atti interruttivi del processo, come ad esempio l'inizio di un'indagine o l'emissione di un provvedimento giudiziario; o se la vittima è minorenne o ci sono circostanze aggravanti.

La L. 103/2017[183] ha introdotto alcune modifiche, prevedendo la possibilità di ridurre il termine di prescrizione in caso di reati meno gravi, ma con l'obiettivo di favorire una maggiore efficienza del sistema giudiziario. Inoltre, in Italia la prescrizione per i reati di violenza sessuale su minorenni non decorre fino al compimento del venticinquesimo anno di età della vittima. Questo significa che

---

[182] Art. 157 c.p.: "*La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.*
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante).
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449 e 589, secondo e terzo comma, e 589 bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609 quater.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti"
[183] GU Serie Generale n. 154 del 4-07-2017

una persona che ha subito violenza sessuale da minorenne può sporgere denuncia anche da adulta, senza preoccuparsi della prescrizione del reato.

Bibliografia

DOTTRINA

- BARJA DE QUIROGA J.- RODRIGUEZ L. – RUIZ DE GORDEJUELA LOPEZ L., "*Códigos Penales Españoles. Recopilación y concordancias*", Madrid, 2022

- BRIONS S. – FERNÁNDEZ G., ""*Cuestiones legales de los delitos contra la libertad sexual*", Barcellona, 2019

- CALETTI G.M.: "*il consenso nei reati sessuali",* Bologna 2022

- D'ANZI F., "*Violenza sessuale: la circostanza attenuante del fatto di minore gravità necessita della valutazione globale del fatto"*, Cammino Diritto, Rivista di informazione giuridica, 2023

- DIAZ M. – CONLLEADO- M.A. TRAPERO BARREALES, ""*La nueva reforma de los delitos contra la libertad sexual: ¿la vuelta al Código penal de la Manada?",* in Revista Eletrónica de Ciencia Penal y Criminología (RECPC) 2023

- FARALDO COBANA P.: "*Evolución del delito de violación en los códigos españoles. Valoraciones doctrinales"*, en AA.VV., La Manada. Un antes y un después en la regulación de los delitos sexuales en España, (ALCALE SÁNCHEZ, M. y FARALDO CABANA, P., Dirs.), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018

- FORTI G. – RIONDATO S. – SEMINARA S., "*Commentario breve al Codice Penale", Padova, 2024*

- GARCÌA A., "*La libertad sexual en peligro*", Diario la Ley, 2022

- GOISIS L. "*Crimini d'odio*", Napoli, 2019

- GOISIS L. "*La violenza di genere in ottica comparata. La recente novella spagnola. Verso la progressiva affermazione di un modello consensualistico*", Genius, Bologna, 2023

- LAMARCA PÉREZ, C.: "*Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales*", en AA.VV., Delitos. La parte especial del Derecho penal, (LAMARCA PÉREZ, C., Coord.), Dykinson, Madrid, 2019

- MADEO A., "*Lezioni di diritto penale comparato",* Napoli, 2022

- MASCHERPA S., "*Il delitto del Circeo, una storia italiana*. *Il destino sociale delle vittime e degli aggressori", Aracne, Roma, 2010*
- MERENDA I. "*La "ley solo sí es sí": la controversia riforma dei delitti contro la libertà sessuale nell'ordinamento spagnolo. Spunti per il legislatore italiano?", Archivio penale, 2024*

- OLIVARES Q. – CONTRERAS P., "*La reforma de los delitos contra la libertad sexual, magro triunfo del relativismo populista y sabotaje al derecho", Global politic and Law,* 2022

- PARDO M.M. "*El delito de agresió sexual*. *Riflexión con ocasión de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 septiembre, de garantia integral de la libertad sexual"* , El criminalista digital, 2023, pp.1-17

- PISA P. – collab. A. Peccioli: *"Giurisprudenza commentata di diritto penale*". Vol.I. Delitti contro la persona e contro il patrimonio, Cedam, Padova, 2018

- PITCH T., "*Un diritto per due, La costituzione giuridica di genere, sesso e sessualità*", Milano, 1998

- SÁNCHEZ M.A. "*La nueva proteccion de la libertad sexual en españa tras la reforma operada por la ley orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual*"

- SCARCELLA A., "*stupro: le motivazioni della sentenza assolutoria violano la sfera intima della vittima, Italia condannata*", Altalex, 2021

- SCIARELLI F. – RINALDI G.: "*Tre bravi ragazzi*. *Gli assassini del Circeo, i retroscena di un'inchiesta lunga 30 anni*", Rizzoli, Roma, 2006

- SEMINARA S., "*I delitti contro la personalità sessuale",* in R. BARTOLI, M. PELISSERO, S. SEMINARA, Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Torino, 2024

- STERN BRIONES, E.: "*Cuestiones legales de los delitos contra la libertad sexual",* en AA.VV., Manual de atención y valoración pericial en la violencia sexua*l*, (GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J., Coord.), Bosch Editor, Barcellona, 2019

- VEGAS AGUILAR J.C. "*Contenido y vicios del consentimiento de la ley "solo sí es sí". Cuadernos de RES REPUBLICA en derecho y criminologia (4),* Università Cattolica di Valencia, 2024

- VERGARA J.P. (a cura di) "*Mujer y derecho penal. ¿Necesidad de una reforma desde una perspectiva de género?",* Bosch Editor, Barcellona, 2019

Ringraziamenti

Un ringraziamento doveroso va ai miei genitori, senza i quali oggi non sarei qui a festeggiare questo traguardo. Durante questi anni ci sono stati momenti di sconforto e grazie per aver creduto in me anche quando io stessa facevo fatica a farlo. Grazie per avermi sempre incoraggiata e sostenuta. Grazie per avermi insegnato il valore della dedizione e del sacrificio e per essere stati un punto di riferimento costante nella mia vita. Questo risultato è tanto mio quanto vostro.

Ringrazio mio fratello. Spero un giorno tu possa essere orgoglioso di me come io lo sono di te. Sappi che in qualsiasi momento della tua vita io ci sarò.

Ringrazio Giorgia, la mia migliore amica. Il nostro primo incontro non è stato proprio "un colpo di fulmine" ma in poco tempo ho capito che in te c'era qualcosa di diverso rispetto a tutte le persone che avevo intorno. Ora siamo una cosa sola. Sei entrata a far parte della mia vita e hai scelto di starmi accanto in ogni momento, semplice o difficile che fosse. Oggi è uno di quei giorni in cui non potrei fare a meno di te.

Ringrazio Andrea, riapparso nella mia vita dopo dieci anni. Fin da subito hai messo me al centro di tutto. È incredibile pensare a come il destino ci abbia fatti ritrovare, e da quel momento non hai mai smesso di dimostrarmi il tuo sostegno. Oggi, in un giorno così importante, sono davvero felice di averti al mio fianco.

Ringrazio Denise, il mio porto sicuro. La tua lealtà e la tua sincerità hanno reso il nostro legame unico, e sono grata di poter condividere con te questo importante traguardo.

Ringrazio Cecilia. Grazie per avermi sostenuta quando non avevo le forze per farlo da sola.

Ringrazio Marco, un amico speciale. Sei stato pronto ad aiutarmi in momenti per me, molto difficili.

Ringrazio Federica, amica e collega. Il sostegno reciproco ha reso il tutto un po' più affrontabile. Sei stata un aiuto fondamentale.

Ringrazio Matteo, Gabriele e Riccardo. Con la vostra presenza, avete reso questo percorso molto più leggero e piacevole. Con una battura o un sorriso avete saputo allentare la tensione in ogni momento e portare un po' di spensieratezza in questa avventura.

Ringrazio mia zia Marcella. in questi anni sei riuscita ad occupare un posto prezioso nella mia vita. Grazie per esserci.

Un ringraziamento speciale va a mio nonno Bruno che mi ha dato la possibilità di poter festeggiare oggi questo importante traguardo.

Desidero ringraziare la mia vita, mia nonna Fosca. Grazie per tutto quello che hai fatto per me. Anche se oggi non sei qui fisicamente, il tuo amore e i tuoi insegnamenti vivono dentro di me ogni giorno.